



PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA
COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

Deliberazione n. 388 del 13 DIC. 2010

OGGETTO: Determinazione dell'aliquota da applicare al tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente per l'anno 2011.

L'anno duemiladieci il giorno TREDICI del mese di DICEMBRE
nella sala delle adunanze della Provincia Regionale di Messina, in seguito ad invito di convocazione,
si è riunita la Giunta Provinciale con l'intervento di:

PRESENTE

1. Presidente On. Avv. Giovanni Cesare	RICEVUTO	<u>SI</u>
2. Assessore Dott. Antonino	TERRANOVA	<u>SI</u>
3. Assessore Dott. Michele	BISIGNANO	<u>NO</u>
4. Assessore Dott. Pietro	PETRELLA	<u>SI</u>
5. Assessore Sig. Renato	FICHERA	<u>SI</u>
6. Assessore Dott. Rosario	CATALFAMO	<u>SI</u>
7. Assessore Dott. Pasquale	MONEA	<u>SI</u>
8. Assessore Dott. Gaetano	DUCA	<u>NO</u>
9. Assessore Prof. Giuseppe	DI BARTOLO	<u>SI</u>
10. Assessore Dott. Maria Rosaria	CUSUMANO	<u>NO</u>
11. Assessore Dott. Daniela	BRUNO	<u>NO</u>
12. Assessore Dott. Maria	PERRONE	<u>SI</u>
13. Assessore Sig. Giuseppe	MARTELLI	<u>SI</u>
14. Assessore Sig. Pio	AMADEO	<u>NO</u>
15. Assessore Dott. Mario	D'AGOSTINO	<u>NO</u>
16. Assessore Dott. Rosario	VENTIMIGLIA	<u>NO</u>

Assume la Presidenza On. Avv. Giovanni Cesare RICEVUTO

Partecipa il Segretario Generale Comm. Dott. Giuseppe SPADARO

Il Presidente, constatato che il numero dei presenti è legale, dichiara aperta la seduta e invita i convenuti a deliberare sull'argomento in oggetto specificato.

LA GIUNTA PROVINCIALE

VISTA l'allegata proposta di deliberazione, relativa all'oggetto;

VISTA la L.R. n. 48 dell'11.12.1991 che modifica ed integra l'ordinamento Regionale degli EE. LL.;

VISTA la L.R. n. 30 del 23.12.2000;

VISTI i pareri favorevoli sulla proposta suddetta, espressi ai sensi dell'art. 12 della L.R. n. 30 del 23.12.2000;

- per la regolarità tecnica, dal responsabile dell'Ufficio dirigenziale;
- per la regolarità contabile e per la copertura finanziaria della spesa, dal responsabile dell'apposito Ufficio dirigenziale finanziario;

Ritenuto di provvedere in merito;

Ad unanimità di voti

DELIBERA

APPROVARE la proposta di deliberazione indicata in premessa, allegata al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, facendola propria integralmente.

Il Presidente, su richiesta dell'Assessore Terranova, stante l'urgenza di provvedere in merito, propone che la presente deliberazione venga dichiarata immediatamente esecutiva, ai sensi e per gli effetti della L.R. 44/91

LA GIUNTA PROVINCIALE

Ad unanimità di voti, delibera dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi e per gli effetti della L.R. 44/91.



PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER LA GIUNTA PROVINCIALE

2° DIPARTIMENTO GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE, ECONOMATO
TRIBUTI PROVINCIALI - FITTI ATTIVI E PASSIVI

Responsabile dell'Ufficio Dirigenziale: **Dott. Antonino Calabrò**

OGGETTO: Determinazione dell'aliquota da applicare ai Tributi per l'Esercizio delle Funzioni di Tutela, Protezione ed Igiene dell'ambiente per l'anno 2011.

PROPOSTA

VISTO l'art. 19, comma 1 del D.L. 30/12/1992 n° 504 che disciplina il tributo con decorrenza 1° gennaio 1993;

CONSIDERATO che l'art. 19, comma 1 del D.L. 30/12/1992 n° 504 stabilisce che con Delibera della Giunta Provinciale, da adottare entro il mese di ottobre di ciascun anno per l'anno successivo, il tributo è determinato in misura non inferiore all'1% né superiore al 5% delle tariffe per unità di superficie stabiliti ai fini della tassa di cui al comma 2 della legge sopra citata;

CONSIDERATO che con delibera n° 374 del 31/10/2002, resa esecutiva ai sensi di legge, l'aliquota relativa al tributo per l'esercizio di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente è stata fissata, ed è tutt'ora in vigore, nella misura massima del 5%;

VISTO l'art. 77 comma 30 del D.L. 112 del 25/06/2008 convertito in Legge 133 del 6 agosto 2008, il quale ha confermato il blocco degli aumenti dei tributi locali, addizionali, aliquote (ovvero maggiorazioni di aliquote di tributi a essi attribuiti) per il triennio 2009/2011 ovvero sino all'attuazione del federalismo fiscale, fatta eccezione per gli aumenti relativi alla tassa sui rifiuti solidi urbani;

VISTA la delibera n° 255/G del 14/12/2009 con la quale la Giunta Provinciale ha confermato l'aliquota relativa al tributo in questione per l'anno 2010 nella misura del 5%;

VISTA la legge finanziaria n° 549 del 28/12/1995;

VISTA la L.R. n° 48 dell'11/12/1991 che modifica ed integra l'ordinamento degli Enti Locali e la L.R. n° 9 del 06/03/1986;

VISTO lo Statuto Provinciale

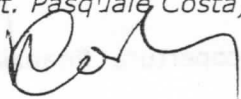
SI PROPONE
CHE LA GIUNTA PROVINCIALE DELIBERI

CONFERMARE nella misura massima, con decorrenza 01/01/2011, l'aliquota del tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente ai sensi del D.L. 30/12/1992 n° 504.

SI ALLEGANO I SEGUENTI DOCUMENTI PER FARNE PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE:

1. Copia art. 19 D.L. 30/12/1992 n° 504;
2. Copia Delibera n° 255 del 14/12/2009.

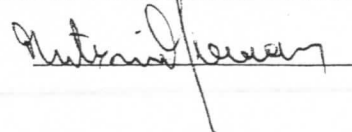
Il Responsabile dell'Unità Operativa
(Dott. Pasquale Costa)



Il Dirigente
(Dott. Antonino Calabrò)



VISTO: Il Presidente e l'Assessore



PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 della L.R. 23/12/2000 n° 30 si esprime parere:

favorevole

In ordine alla regolarità tecnica della superiore proposta di deliberazione.

Addì 23-11-2010

IL DIRIGENTE

[Signature]

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 della L.R. 23/12/2000 n° 30 si esprime parere:

favorevole

In ordine alla regolarità contabile della superiore proposta di deliberazione.

Addì 23-11-2010

IL RAGIONIERE GENERALE

[Signature]

Ai sensi dell'art. 55, 5° comma della L. 142/90, si attesta la copertura finanziaria della superiore spesa.

Addì _____

IL RAGIONIERE GENERALE

valore degli immobili, nonché al versamento a favore del comune del residuo importo delle riscossioni. Le predette operazioni sono effettuate sulla prima rata di cui al comma 2 dell'articolo 10 e sul saldo di cui al comma 1 del presente articolo, computando la perdita per INVIM per metà sulla detta prima rata e per l'altra metà sul saldo. Le somme rivenienti dalle ulteriori riscossioni, sempre relative all'imposta comunale sugli immobili dovuta per l'anno 1993 e calcolate sulla base dell'aliquota del 4 per mille, sono anch'esse versate dal concessionario all'entrata statale previa deduzione della quota parte della perdita per INVIM che non è stata detratta nelle precedenti operazioni. In assenza della comunicazione da parte del comune il concessionario procede al versamento all'entrata statale dell'intero ammontare delle somme riscosse a titolo di imposta comunale sugli immobili dovuta per l'anno 1993. La commissione spettante al concessionario ai sensi del comma 3 del predetto articolo 10 è a carico dell'ente a favore del quale le somme sono devolute. Al relativo onere per il bilancio dello Stato, valutato in lire 90 miliardi per il 1993, si provvede a carico del capitolo 3458 dello stato di previsione del Ministero delle finanze per l'anno finanziario medesimo.

3. Per l'imposta comunale sugli immobili dovuta per l'anno 1993, la liquidazione e la rettifica delle dichiarazioni, l'accertamento, l'irrogazione delle sanzioni e degli interessi, la riscossione delle somme conseguentemente dovute sono effettuati dagli uffici dell'Amministrazione finanziaria dello Stato a norma delle disposizioni vigenti in materia di accertamento, riscossione e sanzioni. Gli effetti delle imposte erariali sui redditi, per tale anno 1993, i predetti uffici provvedono altresì agli adempimenti previsti nel terzo periodo del comma 1 dell'articolo 11, relativi ai fabbricati di cui al comma 4 dell'articolo 5. Le somme riscosse per effetto di quanto disposto dal presente comma sono di spettanza dell'erario dello Stato e concorrono alla copertura degli oneri per il servizio del debito pubblico nonché alla realizzazione delle linee di politica economica e finanziaria in funzione degli impegni di riequilibrio del bilancio assunti in sede comunitaria; se per l'anno 1993 è stata stabilita dal comune un'aliquota superiore a quella minima del 4 per mille, le dette somme sono calcolate sulla base dell'aliquota minima e la parte eccedente è devoluta a favore del comune che ha stabilito un'aliquota superiore a quella minima. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*, sono determinate le modalità per l'acquisizione da parte degli uffici dell'Amministrazione finanziaria e del Ministero dell'interno dei dati ed elementi utili per l'esercizio di detta attività, anche ai fini della determinazione dei trasferimenti erariali per il 1994. Con lo stesso decreto sono, altresì, stabilite le modalità per l'effettuazione dei rimborsi spettanti ai contribuenti.

4. Con decreti del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro e dell'interno, da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*, sono stabiliti i termini e le modalità per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 2 e 3, secondo periodo.

5. Per l'anno 1993, ai fini della determinazione della base imponibile ai sensi dell'articolo 5, comma 2, si applica un moltiplicatore pari a cento per le unità immobiliari classificate nei gruppi catastali A, B e C, con esclusione delle categorie A/10 e C/1, pari a cinquanta per quelle classificate nel gruppo D e nella categoria A/10 e pari a trentaquattro per quelle classificate nella categoria C/1; resta fermo quanto disposto dal terzo periodo del comma 1 dell'articolo 2 del decreto-legge 24 novembre 1992, n. 455.

6. Le disposizioni di cui ai commi da 2 a 4 del presente articolo non si applicano ai comuni compresi nei territori delle province autonome di Trento e Bolzano.

TITOLO II

TRIBUTI PROVINCIALI

Capo I

TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA,
PROTEZIONE E IGIENE DELL'AMBIENTE

Art. 19.

Istituzione e disciplina del tributo

1. Salvo le successive disposizioni di raccordo con la disciplina concernente, anche ai fini di tutela ambientale, le tariffe in materia di tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, a fronte dell'esercizio delle funzioni amministrative di interesse provinciale, riguardanti l'organizzazione dello smaltimento dei rifiuti, il rilevamento, la disciplina ed il controllo degli scarichi e delle emissioni e la tutela, difesa e valorizzazione del suolo, è istituito, a decorrere dal 1° gennaio 1993, un tributo annuale a favore delle province.

2. Il tributo è commisurato alla superficie degli immobili assoggettata dai comuni alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani ed è dovuta dagli stessi soggetti che, sulla base delle disposizioni vigenti, sono tenuti al pagamento della predetta tassa.

3. Con delibera della giunta provinciale da adottare entro il mese di ottobre di ciascun anno per l'anno successivo, il tributo è determinato in misura non inferiore all'1 per cento né superiore al 5 per cento delle tariffe per unità di superficie stabilite ai fini della tassa di cui al comma 2, qualora la deliberazione non sia adottata entro la predetta data la misura del tributo si applica anche per l'anno successivo.

4. In prima applicazione il termine per l'adozione della delibera prevista dal comma 3 è fissato al 15 gennaio 1993 ed il relativo provvedimento, dichiarato esecutivo ai sensi dell'art. 47 della legge 8 giugno 1990, n. 142, è trasmesso in copia entro cinque giorni ai comuni. Se la delibera non è adottata nel predetto termine il tributo si applica nella misura minima.

tributo è liquidato e iscritto a ruolo dai comuni direttamente alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti urbani e con l'osservanza delle relative norme per il pagamento, il contenimento, la riscossione e le sanzioni. I principali per il 1993 della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani deliberati nei termini di cui agli artt. 286 e 290 del T.U.F.L., approvato con R.D. 14 aprile 1931, n. 1175 e successive modificazioni, sono fissati con apposita delibera comunale di iscrizione a ruolo del tributo provinciale per il 1993 da adottare entro il termine del medesimo anno e posti in riscossione a partire dalla data di aprile. Al comune spetta una misura dello 0,30 per cento delle somme riscosse, importi minimi e massimi.

Con decreto del Ministro delle Finanze, di concerto con il Ministro dell'Interno e del Ministro dell'Ambiente, stabilite le modalità per l'interscambio tra comuni e le modalità di dati e notizie ai fini dell'applicazione del

ammontare del tributo, riscosso in uno alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, previa deduzione della corrispondente quota del compenso della tassa, è versato dal concessionario direttamente alla tassa della provincia nei termini e secondo le modalità stabilite dal decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988.

Capo II

ISTITUZIONE PROVINCIALE PER L'ISCRIZIONE DEI VEICOLI
NEL PUBBLICO REGISTRO AUTOMOBILISTICO

Art. 20.

Istituzione dell'imposta

È istituita l'imposta provinciale per l'iscrizione dei veicoli nel pubblico registro automobilistico. L'imposta è stabilita all'atto della prima iscrizione dei veicoli nel pubblico registro automobilistico, dal soggetto che ha la formalità e deve essere corrisposta, contestualmente all'imposta erariale di trascrizione di cui alla legge n. 952 del 1977 e successive modificazioni, nella misura all'ammontare stabilito, ai fini di tale imposta, per la predetta formalità. Il gettito è attribuito alla provincia nella quale viene eseguita la formalità nel pubblico registro.

L'A.C.I., che gestisce il pubblico registro automobilistico ai sensi del R.D.L. 15 marzo 1927, n. 436 del 9 luglio 1990, n. 187 e che è incaricato della riscossione dell'imposta erariale di trascrizione di cui alla legge n. 952 del 1977 e della addizionale prevista dal Capo I del decreto legislativo n. 21 del 1990, n. 398, è affidata la riscossione dell'imposta di cui al comma 1.

Art. 21.

Sanzioni - Imposta suppletiva Soggetti obbligati al pagamento

1. Per l'omissione o il ritardato pagamento dell'imposta prevista dall'articolo 20 si applicano le disposizioni di cui agli artt. 2 e 3 della legge 23 dicembre 1977, n. 952, e successive modificazioni.

2. L'imposta suppletiva e la eventuale soprattassa devono essere richieste, a pena di decadenza, entro lo stesso termine previsto per richiedere il pagamento dell'imposta erariale in via suppletiva.

3. Al pagamento dell'imposta provinciale e della soprattassa sono solidalmente obbligati il richiedente e le parti nel cui interesse le formalità sono eseguite.

Art. 22.

Disciplina dell'imposta

1. L'Automobile club d'Italia - ufficio provinciale del pubblico registro - nei termini e con le modalità previste dalla legge 23 dicembre 1977, n. 952 e successive modificazioni, provvede agli adempimenti connessi alla liquidazione, riscossione e contabilizzazione dell'imposta e all'accertamento e irrogazione della soprattassa prevista nell'articolo 21. A tal fine si applicano le disposizioni di cui alla predetta legge n. 952 del 1977 e al decreto del Ministro delle Finanze 16 aprile 1987, n. 310, nonché, per quanto concerne le note di richiesta di formalità, le disposizioni del decreto del Ministro delle Finanze 30 dicembre 1977, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 356 del 31 dicembre 1977, e successive modificazioni. L'Automobile club d'Italia - ufficio provinciale del pubblico registro - è tenuto a versare, al netto del compenso di cui al successivo comma 3, nelle casse di ciascuna provincia nel cui territorio sono state eseguite le formalità le somme per tale titolo riscosse e ad inviare alla stessa provincia la relativa documentazione con le modalità e la modulistica in uso per il corrispondente tributo erariale.

2. Ciascuna provincia dà quietanza delle somme versate dall'Automobile club d'Italia secondo le norme di contabilità vigenti.

3. Le province devono corrispondere all'Automobile club d'Italia per gli adempimenti ad esso affidati ai sensi del presente articolo, un compenso pari al cinquanta per cento di quello allo stesso dovuto in applicazione dell'articolo 6 della legge 23 dicembre 1977, n. 952 e successive modificazioni.

4. Per quanto non espressamente stabilito dal presente Capo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste dalla legge 23 dicembre 1977, n. 952 e successive modificazioni.

5. Le disposizioni degli artt. 20, 21 e del presente articolo si applicano dal 1° gennaio 1993 per le formalità di iscrizione richieste da tale data, con esclusione di quelle relative a veicoli immatricolati fino al 31 dicembre 1992.



PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA

COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

Deliberazione n. 255 del 11 4 DIC. 2009

OGGETTO: Determinazione dell'aliquota da applicare al tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente per l'anno 2010.

L'anno duemilavove il giorno QUATTORDICI del mese di DICEMBRE
nella sala delle adunanze della Provincia Regionale di Messina, in seguito ad invito di convocazione, si è riunita la Giunta Provinciale con l'intervento di:

			PRESENTE
1) Presidente On. Avv	Giovanni Cesare	RICEVUTO	<u>SI</u>
2) Assessore Dott.	Antonino	TERRANOVA	<u>SI</u>
3) Assessore Dott.	Michele	BISIGNANO	<u>SI</u>
4) Assessore Dott.	Pietro	PETRELLA	<u>NO</u>
5) Assessore Dott.	Renato	FICHERA	<u>SI</u>
6) Assessore Dott.	Rosario	CATALFAMO	<u>NO</u>
7) Assessore Dott.	Pasquale	MONEA	<u>SI</u>
8) Assessore Dott.	Gaetano	DUCA	<u>NO</u>
9) Assessore Prof.	Giuseppe	DI BARTOLO	<u>SI</u>
10) Assessore Dott.	Maria Rosaria	CUSUMANO	<u>NO</u>
11) Assessore Dott.	Daniela	BRUNO	<u>NO</u>
12) Assessore Dott.	Maria	PERRONE	<u>SI</u>
13) Assessore Sig.	Giuseppe	MARTELLI	<u>SI</u>
14) Assessore Sig.	Pio	AMADEO	<u>SI</u>
15) Assessore Dott.	Mario	D'AGOSTINO	<u>SI</u>
16) Assessore Dott.	Rosario	VENTIMIGLIA	<u>NO</u>

Assume la Presidenza On. Avv. Giovanni Cesare RICEVUTO

Partecipa il Segretario Generale Comm. Dott. Giuseppe SPADARO

Il Presidente constatato che il numero dei presenti è legale, dichiara aperta la seduta e invita i convenuti a deliberare sull'argomento in oggetto specificato.

LA GIUNTA PROVINCIALE

VISTA l'allegata proposta di deliberazione, relativa all'oggetto;

VISTA la L.R. n° 48 dell'11/12/1991 che modifica ed integra l'ordinamento Regionale degli EE.LL.;

VISTA la L.R. n: 30 del 23/12/2000;

VISTI i pareri favorevoli sulla proposta suddetta, espressi ai sensi dell'art. 12 della L.R. n.30 del 23/12/2000:

- Per la regolarità tecnica dal responsabile dell'Ufficio Dirigenziale;
- Per la regolarità contabile e per la copertura finanziaria della spesa, da Responsabile dell'apposito Ufficio Dirigenziale Finanziario;

RITENUTO di provvedere in merito;

AD UNANIMITA' DI VOTI

DELIBERA

APPROVARE la proposta di deliberazione indicata in premessa, allegata al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, facendola propria integralmente

Il Presidente, On. Avv. Giovanni Cesare Ricevuto, stante l'urgenza di provvedere in merito propone che la presente delibera sia dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi e per gli effetti della L.R.44/91

LA GIUNTA PROVINCIALE
ad unanimità di voti, dichiara la presente delibera immediatamente esecutiva ai sensi e per gli effetti della L.R.44/91.





PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER LA GIUNTA PROVINCIALE

2° DIPARTIMENTO *GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE, ECONOMATO ED AUTOPARCO*
TRIBUTI PROVINCIALI - FITTI ATTIVI E PASSIVI

Responsabile dell'Ufficio Dirigenziale: **Dott. Antonino Torrisi**

OGGETTO: Determinazione dell'aliquota da applicare ai Tributi per l'Esercizio delle Funzioni di Tutela, Protezione ed Igiene dell'ambiente per l'anno 2010.

PROPOSTA

VISTO l'art. 19, comma 1 del D.L. 30/12/1992 n° 504 che disciplina il tributo con decorrenza 1° gennaio 1993;

CONSIDERATO che l'art. 19, comma 1 del D.L. 30/12/1992 n° 504 stabilisce che con Delibera della Giunta Provinciale, da adottare entro il mese di ottobre di ciascun anno per l'anno successivo, il tributo è determinato in misura non inferiore all'1% né superiore al 5% delle tariffe per unità di superficie stabiliti ai fini della tassa di cui al comma 2 della legge sopra citata;

CONSIDERATO che con delibera n° 374 del 31/10/2002, resa esecutiva ai sensi di legge, l'aliquota relativa al tributo per l'esercizio di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente è stata fissata, ed è tutt'ora in vigore, nella misura massima del 5%;

VISTO l'art. 77 comma 30 del D.L. 112 del 25/06/2008 convertito in Legge 133 del 6 agosto 2008, il quale ha confermato il blocco degli aumenti dei tributi locali, addizionali, aliquote (ovvero maggiorazioni di aliquote di tributi a essi attribuiti) per il triennio 2009/2011 ovvero sino all'attuazione del federalismo fiscale, fatta eccezione per gli aumenti relativi alla tassa sui rifiuti solidi urbani;

VISTA la delibera n° 189 del 25/11/2008 con la quale la Giunta Provinciale ha confermato l'aliquota relativa al tributo in questione per l'anno 2009 nella misura del 5%;

VISTA la legge finanziaria n° 549 del 28/12/1995;

VISTA la L.R. n° 48 dell'11/12/1991 che modifica ed integra l'ordinamento degli Enti Locali e la L.R. n° 9 del 06/03/1986;

VISTO lo Statuto Provinciale

SI PROPONE
CHE LA GIUNTA PROVINCIALE DELIBERI

CONFERMARE nella misura massima, con decorrenza 01/01/2010, l'aliquota del tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente ai sensi del D.L. 30/12/1992 n° 504.



PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER LA GIUNTA PROVINCIALE

2° DIPARTIMENTO GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE ECONOMATO ED AUTOPARCO
TRIBUTI PROVINCIALI - ATTI ATTIVI E PASSIVI

Redazione dell'Ufficio Organizzativo Dott. Antonino Torrisi

OGGETTO: Esigibilità dell'Imposta di Bollo per l'Esercizio delle Funzioni
di Polizia Provinciale ed in sede dell'Archivio per l'anno 2010

PROPOSTA

VISTO l'art. 19 comma 1 del D.L. 30/12/1992 n° 504 con il quale è stato
determinato il limite del 10% per la riduzione dell'imposta;

CONSIDERATO che l'art. 19 comma 1 del D.L. 30/12/1992 n° 504 stabilisce che con
la presente della Giunta Provinciale, da adottare entro il mese di ottobre di ciascun anno per
l'anno successivo, il limite è determinato in misura non inferiore all'1% se superiore al
10% della tariffa per conto di superficie stabilita ai fini della legge di cui al comma 2 dello
stesso articolo;

CONSIDERATO che con delibera n° 314 del 21/01/2003, resa esecutiva ai sensi di legge
n° 48 del 28/02/2003, la Giunta Provinciale ha provveduto all'adozione della presente
delibera, nella misura di cui al comma 2 dello stesso articolo;

VISTO l'art. 30 comma 1 del D.L. 112 del 22/06/2008 con il quale è stato
determinato il limite del 10% per la riduzione dell'imposta;

SI ALLEGANO I SEGUENTI DOCUMENTI PER FARNE PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE:

1. Copia art. 19 D.L. 30/12/1992 n° 504;
2. Copia Delibera n° 189 del 25/11/2008.

Il Responsabile dell'Unità Operativa
(Dott. Pasquale Costa)

Il Dirigente
(Dott. Antonino Torrisi)

VISTO: Il Presidente e l'Assessore

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 della L.R. 23/12/2000 n° 30 si esprime parere:

FAVOREVOLE

In ordine alla regolarità tecnica della superiore proposta di deliberazione.

Addì 25/11/09

IL DIRIGENTE

IL RAGIONIERE GENERALE
Dott. Antonino Torrisi



PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 della L.R. 23/12/2000 n° 30 si esprime parere:

FAVOREVOLE

In ordine alla regolarità contabile della superiore proposta di deliberazione.

Addì 25/11/09

IL RAGIONIERE GENERALE

IL RAGIONIERE GENERALE
Dott. Antonino Torrisi

Ai sensi dell'art. 55, 5° comma della L. 142/90, si attesta la copertura finanziaria della superiore spesa.

Addì _____

IL RAGIONIERE GENERALE

IL PRESIDENTE

L'ASSESSORE ANZIANO

F.to Dott. Antonino TERRANOVA

Q. Aw. Giovanni Cesare RICEVUTO

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Comm. Dott. Giuseppe SPADARO

Il presente atto sarà affisso all'Albo
nel giorno festivo _____

L'Addetto

Il presente atto è stato affisso all'Albo
dal _____ al _____

L'Addetto

Messina, lì.....

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

(art.11 L.R. 3-12-1991 n. 44)

Il sottoscritto Segretario Generale della Provincia,

CERTIFICA

che la presente deliberazione Sare pubblicata all'Albo di questa Provincia il 20 Dic. giorno festivo e per quindici giorni consecutivi e che contro la stessa _____ sono stati prodotti, all'Ufficio Provinciale, reclami, opposizioni o richiesta di controllo.

MESSINA, dalla Residenza Provinciale, addì

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to.....

TRASMISSIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI

(4° comma art.4 L.R.5-7-1997 n.23)

La presente deliberazione viene trasmessa ai capigruppo consiliari, riguardando materie elencate al 3° comma dell'art.4 della legge 5-7-1997 n.23.

IL SEGRETARIO GENERALE

PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del comma art. della
Legge Regionale 3-12-1991, n. 44 e successive modifiche.

MESSINA, dalla Residenza Provinciale, addì 11 4 DIC. 2009

IL SEGRETAIO GENERALE

F.to ~~Comm.~~ Dott. Giuseppe SPADARO

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Messina, dalla Residenza Provinciale, addì 15 DIC. 2009



~~SECRET~~ O. GENERALE

FRUOAC.FO

Sierra Real F.L. USA

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

F.to. On. Av. Giovanni Cesare RICEVUTO

L'Assessore Anziano

F.to. Dott. Antonino TERRANOVA

Il Segretario Generale

F.to. Comm. Dott. Giuseppe SPADARO

Il Presente atto sarà affisso all'Albo
nel giorno festivo _____

L'ADDETTO

Messina, li _____

Il presente atto è stato affisso all'Albo
dal _____ al _____

L'ADDETTO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

(Art. 11 L.R. 3-12-1991 n. 44)

Il sottoscritto Segretario Generale della Provincia,

CERTIFICA

Che la presente deliberazione _____ pubblicata all'Albo di questa Provincia il _____ giorno festivo e per quindici giorni consecutivi e che contro la stessa _____ sono stati prodotti, All'Ufficio Provinciale, reclami, opposizioni o richiesta di controllo.

Messina, dalla Residenza Provinciale, addì _____

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to. _____

TRASMISSIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI

(4° COMMA ART. 4 l.r. 5-7-1997 N. 23)

La presente deliberazione viene trasmessa ai capigruppo consiliari, riguardo materie elencate al 3° comma dell'art. 4 della legge 5-7-1997 n. 23.

IL SEGRETARIO GENERALE

PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del comma _____ dell'art. _____ della Legge Regionale 3-12-1991 n. 44 e successive modifiche.

Messina, dalla Residenza Provinciale, addì 13 DIC. 2010

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to. Comm. Dott. Giuseppe SPADARO

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Messina, dalla Residenza Provinciale, addì 15 DIC. 2010



IL SEGRETARIO GENERALE

II F.R.U.O.A.C. P.O.

Sig.ra Rita PELUSO



PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA

COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

Deliberazione n. 389 del 13 DIC. 2010

OGGETTO: Determinazione Tariffe della Tassa O.S.A.P. per l'anno 2011. -
D.Lvo N°507 del 15/11/1993 modificato con D.Lvo n° 566 del 28/12/1995.

L'anno duemila DUE il giorno TREDICI del mese di DICEMBRE
 nella sala delle adunanze della Provincia Regionale di Messina, in seguito ad invito di convocazione, si è
 riunita la Giunta Provinciale con l'intervento di:

			PRESENTE
1) Presidente On. Avv	Giovanni Cesare	RICEVUTO	<u>SI</u>
2) Assessore Dott.	Antonino	TERRANOVA	<u>SI</u>
3) Assessore Dott.	Michele	BISIGNANO	<u>NO</u>
4) Assessore Dott.	Pietro	PETRELLA	<u>SI</u>
5) Assessore Dott.	Renato	FICHERA	<u>SI</u>
6) Assessore Dott.	Rosario	CATALFAMO	<u>SI</u>
7) Assessore Dott.	Pasquale	MONEA	<u>SI</u>
8) Assessore Dott.	Gaetano	DUCA	<u>NO</u>
9) Assessore Prof.	Giuseppe	DI BARTOLO	<u>SI</u>
10) Assessore Dott.	Maria Rosaria	CUSUMANO	<u>NO</u>
11) Assessore Dott.	Daniela	BRUNO	<u>NO</u>
12) Assessore Dott.	Maria	PERRONE	<u>SI</u>
13) Assessore Sig.	Giuseppe	MARTELLI	<u>SI</u>
14) Assessore Sig.	Pio	AMADEO	<u>NO</u>
15) Assessore Dott.	Mario	D'AGOSTINO	<u>NO</u>
16) Assessore Dott.	Rosario	VENTIMIGLIA	<u>NO</u>

Assume la Presidenza On. Avv. Giovanni Cesare RICEVUTO

Partecipa il Segretario Generale Comm. Dott. Giuseppe SPADARO

Il Presidente constatato che il numero dei presenti è legale, dichiara aperta la seduta e invita i convenuti a deliberare sull'argomento in oggetto specificato.

LA GIUNTA PROVINCIALE

VISTA l'allegata proposta di deliberazione, relativa all'oggetto;

VISTA la L.R. n° 48 dell'11/12/1991 che modifica ed integra l'ordinamento Regionale degli EE.LL.;

VISTA la L.R. n: 30 del 23/12/2000;

VISTI i pareri favorevoli sulla proposta suddetta, espressi ai sensi dell'art. 12 della L.R. n.30 del 23/12/2000:

- Per la regolarità tecnica dal responsabile dell'Ufficio Dirigenziale;
- Per la regolarità contabile e per la copertura finanziaria della spesa, da Responsabile dell'apposito Ufficio Dirigenziale Finanziario;

RITENUTO di provvedere in merito;

AD UNANIMITA' DI VOTI

DELIBERA

APPROVARE la proposta di deliberazione indicata in premessa, allegata al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, facendola propria integralmente

Il Presidente SU RICHIESTA DELL'ASSESSORE TERRANOVA,
stante l'urgenza di provvedere in merito, propone
che la presente delibera sia dichiarata
immediatamente esecutiva ai sensi e per gli effetti
della L.R. 44/91.

LA GIUNTA PROVINCIALE in unanimità di voti
dichiara la presente delibera immediatamente
esecutiva ai sensi e per gli effetti della L.R. 44/91



PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER LA GIUNTA PROVINCIALE

22° DIPARTIMENTO GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE, ECONOMATO
TRIBUTI PROVINCIALI - FITTI ATTIVI E PASSIVI

Responsabile dell'Ufficio Dirigenziale: **Dott. Antonino Calabrò**

OGGETTO: Determinazione Tariffe della Tassa O.S.A.P. per l'anno 2011. - D.Lvo N°507 del 15/11/1993 modificato con D.Lvo n° 566 del 28/12/1995.

PROPOSTA

PREMESSO che compete a questa Provincia Regionale provvedere alla riscossione della Tassa O.S.A.P. così come previsto dal D.L.vo 507 del 15/11/1993, modificato con D.L.vo n° 566 del 28/12/1993;

CONSIDERATO che il Regolamento relativo alla Tassa O.S.A.P. è stato adottato con delibera del Consiglio Provinciale n° 227 del 30/09/1995;

VISTO il D. L.vo 15/11/1993 n° 507 ed il D.L.vo 28/12/1993 n° 566 contenente disposizioni correlative al D.L.vo 15/11/1993 n° 507 in materia di tasse per l'occupazione di spazi e aree pubbliche;

VISTO l'art. 40 comma 3 del D.L.vo 507/93 che testualmente recita: "...le tariffe sono adottate entro il 31 ottobre di ogni anno ed entrano in vigore il 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui la deliberazione è divenuta esecutiva a norma di legge";

VISTA la legge finanziaria n° 549 del 28/12/1995;

VISTA la delibera n° 375 del 31/10/2002 che ha determinato le Tariffe della Tassa O.S.A.P. per l'anno 2003;

VISTA la delibera n° 254/G del 14/12/2009 che ha confermato le Tariffe della Tassa O.S.A.P. per l'anno 2010 già stabilite con la succitata delibera;

CONSIDERATO che in atto le tariffe applicate sono le massime e sono le seguenti:

- Occupazione permanente suolo.....€ 26,34 al metro quadrato;
- Occupazione temporanee suolo inferiori a 15 gg.€ 2,06 pro die al metro quadrato;

VISTO l'art. 77 comma 30 del D.L. 112 del 25/06/2008 convertito in Legge 133 del 6 agosto 2008, il quale ha confermato il blocco degli aumenti dei tributi locali, addizionali, aliquote (ovvero maggiorazioni di aliquote di tributi a essi attribuiti) per il triennio 2009/2011 ovvero sino all'attuazione del federalismo fiscale, fatta eccezione per gli aumenti relativi alla tassa sui rifiuti solidi urbani;

VISTA la L.R. n° 48 dell'11/12/1991 che modifica ed integra l'ordinamento degli Enti Locali e la L.R. n° 9 del 06/03/1986;

VISTO lo Statuto Provinciale

SI PROPONE
CHE LA GIUNTA PROVINCIALE DELIBERI

CONFERMARE nella misura massima, con decorrenza 01/01/2011, le tariffe della Tassa O.S.A.P.

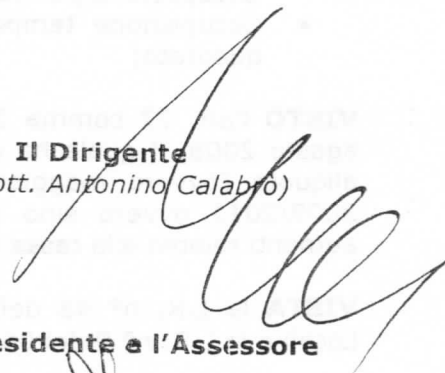
SI ALLEGANO I SEGUENTI DOCUMENTI PER FARNE PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE:

1. Copia D.L.vo 507/93
2. Copia D.L.vo 566/93;
3. Copia Regolamento TOSAP .- Delib. 227 del 30/09/1995;
4. Stralcio Legge 549 del 28/12/1995;
5. Copia Delibera n° 375 del 31/10/2002;
6. Copia Delibera n° 254/g del 14/12/2009;

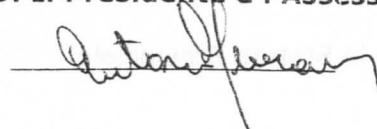
Il Responsabile dell'Unità Operativa
(Dott. Pasquale Costa)



Il Dirigente
(Dott. Antonino Calabro)



VISTO: Il Presidente e l'Assessore



5. In deroga alle disposizioni dell'art. 31, comma 3, è ammessa la cessione dei contratti in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto a soggetti iscritti nell'albo di cui all'art. 32 entro il termine di un anno dalla suddetta data, previo consenso del comune interessato e nulla osta della direzione centrale della fiscalità locale del Ministero delle finanze; entro lo stesso termine è altresì consentita, previa comunicazione al comune, la cessione degli impianti pubblicitari detenuti dai soggetti iscritti nell'albo.

6. La commissione prevista dall'art. 40 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 639, resta in carica sino alla scadenza stabilita per lo svolgimento delle attribuzioni di cui all'art. 32 del presente decreto.

7. Le concessioni di cui all'art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 639, aventi scadenza nel corso dell'anno 1994 sono prorogate sino al 31 dicembre 1994, a condizioni da definire fra le parti sempre che il comune non intenda gestire direttamente il servizio.

8. Il comune non dà corso alle istanze per l'installazione di impianti pubblicitari, ove i relativi provvedimenti non siano già stati adottati alla data di entrata in vigore del presente decreto, né può autorizzare l'installazione di nuovi impianti fino all'approvazione del regolamento comunale e del piano generale previsti dall'art. 3.

9. Gli accertamenti e le rettifiche da effettuare a norma dell'art. 23 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 639, debbono essere notificati nel termine di decadenza ivi previsto, secondo le disposizioni del suddetto decreto.

10. La pubblicità annuale iniziata nel corso dell'anno 1993, per la quale sia stata pagata la relativa imposta, è prorogata per l'anno 1994 senza la presentazione di una nuova dichiarazione, con il versamento dell'imposta secondo le disposizioni del presente capo.

11. Le modalità della gestione, l'aggio o il canone fisso, il minimo garantito nonché le prescrizioni del capitolato d'oneri in atto devono essere adeguati in rapporto alle modifiche introdotte dal presente capo.

Art. 37.

Norme finali e abrogazioni

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle finanze, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, le tariffe in materia di imposta sulla pubblicità e di diritto sulle pubbliche affissioni possono essere adeguate, comunque non prima di due anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, nel limite della variazione ~~annuale dell'indice dei prezzi al consumo~~ per le famiglie di operai e impiegati, rilevato dalla fine del mese precedente la data di emanazione del decreto rispetto al medesimo indice rilevato per l'emanazione del precedente decreto; per il primo adeguamento, si assume come riferimento la data di entrata in vigore del presente

decreto legislativo. I detti decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri accettano l'entità delle variazioni indicano i nuovi importi e stabiliscono la data a decorrere dalla quale essi sono applicati.

2. Con decorrenza dal 1° gennaio 1994 è abrogato il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 639, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché ogni altra norma incompatibile con le disposizioni del presente capo.

3. Sono fatte salve le disposizioni contenute nella legge 18 marzo 1959, n. 132, e nell'art. 10 della legge 5 dicembre 1986, n. 856.

Capo II

TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

Art. 38.

Oggetto della tassa

1. Sono soggette alla tassa le occupazioni di qualsiasi natura, effettuate, anche senza titolo, nelle strade, nei corsi, nelle piazze e, comunque, sui beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile dei comuni e delle province.

2. Sono, parimenti, soggette alla tassa le occupazioni di spazi soprastanti il suolo pubblico, di cui al comma 1, con esclusione dei balconi, verande, bow-windows e similinfissi di carattere stabile, nonché le occupazioni sottostanti il suolo medesimo, comprese quelle poste in essere con condutture ed impianti di servizi pubblici gestiti in regime di concessione amministrativa.

3. La tassa si applica, altresì, alle occupazioni realizzate su tratti di aree private sulle quali risulta costituita, nei modi e nei termini di legge, la servitù di pubblico passaggio.

4. Le occupazioni realizzate su tratti di strade statali o provinciali che attraversano comuni con popolazione superiore a diecimila abitanti sono soggette all'imposizione da parte dei comuni medesimi.

5. Sono escluse dalla tassa le occupazioni di aree appartenenti al patrimonio disponibile dei predetti enti o al demanio statale.

Art. 39.

Soggetti attivi e passivi

1. La tassa è dovuta al comune o alla provincia dal titolare dell'atto di concessione o di autorizzazione o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie effettivamente sottratta all'uso pubblico nell'ambito del rispettivo territorio.

Art. 40.

Regolamento e tariffe

1. Il comune e la provincia sono tenuti ad approvare il regolamento per l'applicazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.

on il regolamento i predetti enti disciplinano i di applicazione della tassa secondo le disposizioni tute nel presente capo nonché le modalità per la sta, il rilascio e la revoca delle concessioni e delle izzazioni.

Le tariffe sono adottate entro il 31 ottobre di ogni o ed entrano in vigore il primo gennaio dell'anno sso a quello in cui la deliberazione è divenuta utiva a norma di legge.

4. L'omesso o ritardato adempimento delle disposizio- di cui al comma 3 comporta l'applicazione delle tariffe a in vigore, ove queste rientrino nei limiti previsti dal presente capo, ovvero l'adeguamento automatico delle stesse alla misura minima fissata dal capo medesimo.

Art. 41.

Revoca di concessioni o autorizzazioni

1. La revoca di concessioni o autorizzazioni concer- nenti l'utilizzazione del suolo pubblico dà diritto alla restituzione della tassa pagata in anticipo, senza interessi.

Art. 42.

Occupazioni permanenti e temporanee. Criteri di distinzione. Graduatione e determinazione della tassa

Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche sono permanenti e temporanee:

a) sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione, aventi, comunque, durata non inferiore all'anno; comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;

b) sono temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno.

2. Per le occupazioni che, di fatto, si protraggono per un periodo superiore a quello consentito originariamente, ancorché uguale o superiore all'anno, si applica la tariffa dovuta per le occupazioni temporanee di carattere ordinario, aumentata del 20 per cento.

La tassa è graduata a seconda dell'importanza dell'area sulla quale insiste l'occupazione: a tale effetto, le strade, gli spazi e le altre aree pubbliche, indicate nell'art. 38, sono classificate in categorie. L'elenco di classificazione è deliberato dal comune, sentita la commissione edilizia, o dalla provincia, ed è pubblicato per quindici giorni nell'albo pretorio e in altri luoghi pubblici.

4. La tassa è commisurata alla superficie occupata, espressa in metri quadrati o in metri lineari. Le frazioni inferiori al metro quadrato o al metro lineare sono calcolate con arrotondamento alla misura superiore. Nel caso di più occupazioni, anche della stessa natura, di misura inferiore al metro quadrato o al metro lineare, la tassa si determina autonomamente per ciascuna di esse. Le occupazioni temporanee, ai fini dell'art. 46, effettuate nell'ambito della stessa categoria prevista dal comma 3 del presente articolo ed aventi la medesima natura, sono calcolate cumulativamente con arrotondamento al metro quadrato.

5. Le superfici eccedenti i mille metri quadrati, per le occupazioni sia temporanee che permanenti, possono essere calcolate in ragione del 10 per cento.

6. La tassa è determinata in base alle misure minime e massime previste dagli articoli 44, 45, 47 e 48. Le misure di cui ai predetti articoli costituiscono i limiti di variazione delle tariffe o della tassazione riferita alla prima ovvero unica categoria. Qualora il comune individui nel regolamento più categorie, ai sensi del comma 3 del presente articolo, la misura corrispondente all'ultima categoria non può essere, comunque, inferiore al 30 per cento di quella deliberata per la prima.

Art. 43.

Classificazione dei comuni.

1. Agli effetti dell'applicazione della tassa di cui al presente capo, i comuni sono ripartiti in base alla popolazione residente al 31 dicembre del penultimo anno precedente a quello in corso, quale risulta dai dati pubblicati dall'Istituto nazionale di statistica, nelle seguenti cinque classi:

Classe I: comuni con oltre 500.000 abitanti;

Classe II: comuni da oltre 100.000 a 500.000 abitanti;

Classe III: comuni da oltre 30.000 a 100.000 abitanti;

Classe IV: comuni da oltre 10.000 a 30.000 abitanti;

Classe V: comuni fino a 10.000 abitanti.

2. I comuni capoluogo di provincia non possono collocarsi al di sotto della classe 3.

Art. 44.

Occupazioni permanenti. Disciplina e tariffe.

Passi carrabili: criteri di determinazione della superficie

1. Per le occupazioni permanenti la tassa è dovuta per anni solari a ciascuno dei quali corrisponde un'obbligazione tributaria autonoma. Essa è commisurata alla superficie occupata e si applica sulla base delle seguenti misure di tariffa:

a) occupazioni del suolo comunale:

Classi di comuni	Minima per mq. Massima per mq.	
	lire	lire
Classe I	85.000	127.000
Classe II	68.000	102.000
Classe III	54.000	81.000
Classe IV	43.000	64.000
Classe V	34.000	51.000

b) occupazioni del suolo provinciale:

minima lire 34.000 mq. massima lire 51.000 mq.

c) occupazioni di spazi soprastanti e sottostanti il suolo: la tariffa, di cui alle lettere a) e b), può essere ridotta fino ad un terzo.

2. Per le occupazioni con tende, fisse o retrattili, aggettanti direttamente sul suolo pubblico, la tariffa è ridotta al 30 per cento.

3. Per i passi carrabili, la tariffa di cui al comma 1 è ridotta al 50 per cento.

4. Sono considerati passi carrabili quei manufatti costituiti generalmente da listoni di pietra od altro materiale o da appositi intervalli lasciati nei marciapiedi o, comunque, da una modifica del piano stradale intesa a facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata.

5. La tassa è commisurata alla superficie occupata risultante dall'apertura dell'accesso per la profondità del marciapiede o del manufatto.

6. Per i passi carrabili costruiti direttamente dal comune o dalla provincia, la tassa va determinata con riferimento ad una superficie complessiva non superiore a metri quadrati 9. L'eventuale superficie eccedente detto limite è calcolata in ragione del 10 per cento.

7. La tassa non è dovuta per i semplici accessi, carrabili o pedonali, quando siano posti a filo con il manto stradale e, in ogni caso, quando manchi un'opera visibile che renda concreta l'occupazione e certa la superficie sottratta all'uso pubblico.

8. I comuni e le province, su espressa richiesta dei proprietari degli accessi di cui al comma 7 e tenuto conto delle esigenze di viabilità, possono, previo rilascio di apposito cartello segnaletico, vietare la sosta indiscriminata sull'area antistante gli accessi medesimi. Il divieto di utilizzazione di detta area da parte della collettività, non può comunque estendersi oltre la superficie di dieci metri quadrati e non consente alcuna opera né l'esercizio di particolari attività da parte del proprietario dell'accesso. La tassa va determinata con tariffa ordinaria, ridotta fino al 10 per cento.

9. La tariffa è parimenti ridotta fino al 10 per cento per i passi carrabili costruiti direttamente dai comuni o dalle province che, sulla base di elementi di carattere oggettivo, risultano non utilizzabili e, comunque, di fatto non utilizzati dal proprietario dell'immobile o da altri soggetti legati allo stesso da vincoli di parentela, affinità o da qualsiasi altro rapporto.

10. Per i passi carrabili di accesso ad impianti per la distribuzione dei carburanti, la tariffa può essere ridotta fino al 30 per cento.

11. La tassa relativa all'occupazione con i passi carrabili può essere definitivamente assolta mediante il versamento, in qualsiasi momento, di una somma pari a venti annualità del tributo. In ogni caso, ove i contribuenti non abbiano interesse ad utilizzare i passi carrabili, possono ottenere l'abolizione con apposita domanda al comune o alla provincia. La messa in pristino dell'assetto stradale è effettuata a spese del richiedente.

12. Per le occupazioni permanenti adibite a trasporto pubblico nelle aree a cui sono attribuite dalle province, la tassa va con superficie dei singoli posti assegnati.

Art. 45.

Occupazioni temporanee. Disciplina

1. Per le occupazioni temporanee la tassa è graduata, nella superficie occupata ed è graduata, nelle categorie previste dall'art. 42, comma 3, in base alla durata delle occupazioni medesime. I tempi e le relative misure di riferimento sono quelle del comune o della provincia ed indicati nel presente regolamento.

2. La tassa si applica, a giorno, in base alle misure di tariffa:

a) occupazioni di suolo comunale;

Classi di c

Minima per mq. A

lire

Classe I	6.000
Classe II	5.000
Classe III	4.000
Classe IV	3.000
Classe V	2.000

b) occupazioni di suolo provinciale:

minima lire 2.000 mq. massima lire 4.000 mq.

c) occupazioni di spazi soprastanti e sottostanti il suolo: la tariffa di cui alle lettere a) e b) può essere ridotta fino ad un terzo.

3. Per le occupazioni con tende e simili, la tassa è ridotta al 30 per cento. Ove le tende siano coperture di banchi di vendita nei mercati o, di aree pubbliche già occupate, la tassa va determinata con riferimento alla sola parte di esse eventualmente sporgente dai banchi o dalle aree medesime.

4. Per le occupazioni effettuate in occasione di festeggiamenti e mercati, la tariffa può essere aumentata in misura non superiore al 50 per cento.

5. Le tariffe, di cui ai precedenti commi, possono essere ridotte fino al 50 per cento per le occupazioni reali dei venditori ambulanti e dei produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto. Sono ridotte rispettivamente dell'80 per cento e del 50 per cento le tariffe per le occupazioni poste in essere con installazioni di attrezzi e divertimenti dello spettacolo viaggiante e per le occupazioni temporanee per i fini di cui all'articolo 44.

6. Le occupazioni con autoveicoli di uso pubblico su aree a ciò destinate dal comune o dalla provincia sono soggette alla tassa ordinaria, la quale può essere variata in aumento o in diminuzione fino al 50 per cento.

7. Per le occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politico-culturali si applica la tariffa ridotta nella medesima misura percentuale di cui al comma 6.

8. Per le occupazioni temporanee di durata non inferiore ad un mese o che si verifichino con carattere ricorrente, è in facoltà del comune o della provincia disporre la riscossione mediante convenzione a tariffa ridotta fino al massimo del 50 per cento.

Art. 46.

Occupazioni del sottosuolo e soprassuolo. Disciplina

1. Le occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo stradale con condutture, cavi ed impianti in genere e con seggiovie e funivie sono tassate in base ai criteri stabiliti dall'art. 47.

2. Il comune o la provincia ha sempre facoltà di trasferire in altra sede, a proprie spese, le condutture, i cavi e gli impianti quando però il trasferimento viene disposto per l'immissione delle condutture, dei cavi e degli impianti in cunicoli in muratura sotto i marciapiedi, ovvero in collettori, oppure in gallerie appositamente costruite, la spesa relativa è a carico degli utenti.

Art. 47.

Criteri di determinazione della tassa per l'occupazione del sottosuolo e soprassuolo

1. La tassa per le occupazioni del sottosuolo o soprassuolo stradale con condutture, cavi ed impianti in genere, di cui all'articolo precedente, è determinata forfetariamente in base alla lunghezza delle strade comunali o provinciali occupate, comprese le strade soggette a servitù di pubblico passaggio.

2. La tassa va determinata in base ai seguenti limiti minimi e massimi:

- a) strade comunali, da lire 250.000 a lire 500.000 per km. lineare o frazione;
- b) strade provinciali, da lire 150.000 a lire 300.000 per km. lineare o frazione.

3. Per le occupazioni con seggiovie e funivie, la tassa annuale è dovuta, fino ad un massimo di cinque km. lineari, entro i limiti minimi e massimi da lire 100.000 a lire 200.000. Per ogni chilometro o frazione superiore a cinque km. è dovuta una maggiorazione da lire 20.000 a lire 40.000.

4. I comuni e le province che provvedono alla costruzione di gallerie sotterranee per il passaggio delle condutture, dei cavi e degli impianti, hanno diritto di ~~imporre~~ ^{una volta tanto nelle spese di costruzione delle gallerie,} oltre la tassa di cui al comma 1, un contributo che non può superare complessivamente, nel massimo, il 50 per cento delle spese medesime.

Per le occupazioni di cui al presente articolo, aventi carattere temporaneo, la tassa, in deroga a quanto disposto dall'art. 45, è determinata e applicata dai comuni e dalle province in misura forfetaria sulla base delle seguenti misure minime e massime:

a) occupazioni del sottosuolo o soprassuolo comunale fino a un chilometro lineare di durata non superiore a trenta giorni

Tassa complessiva:

Classi I, II e III minima lire 20.000 massima lire 50.000;

Classi IV e V minima lire 10.000 massima lire 30.000;

b) occupazioni del sottosuolo o soprassuolo provinciale fino ad un chilometro lineare di durata non superiore a trenta giorni

Tassa complessiva

minima lire 10.000 massima lire 30.000.

La tassa di cui alle lettere a) e b) è aumentata del 50 per cento per le occupazioni superiori al chilometro lineare. Per le occupazioni di cui alle lettere a) e b) di durata superiore a trenta giorni, la tassa va maggiorata nelle seguenti misure percentuali:

- 1) occupazioni di durata non superiore a novanta giorni: 30 per cento;
- 2) occupazioni di durata superiore a novanta giorni e fino a 180 giorni: 50 per cento;
- 3) occupazioni di durata maggiore: 100 per cento.

Art. 48.

Distributori di carburante e di tabacchi. Determinazione della tassa

1. Per l'impianto e l'esercizio di distributori di carburanti e dei relativi serbatoi sotterranei e la conseguente occupazione del suolo e del sottosuolo comunale è dovuta una tassa annuale in base ai seguenti limiti minimi e massimi:

Classi di comuni	Località dove sono situati gli impianti	Minimo lire	Massimo lire
Classe I	a) centro abitato	100.000	150.000
	b) zona limitrofa	70.000	105.000
	c) sobborghi e zone periferiche	40.000	60.000
	d) frazioni	20.000	30.000
Classe II	a) centro abitato	90.000	135.000
	b) zona limitrofa	50.000	75.000
	c) sobborghi e zone periferiche	30.000	45.000
	d) frazioni	15.000	22.000

Classi di comuni	Località dove sono situati gli impianti	Minimo lire	Massimo lire
Classe III	a) centro abitato	84.000	132.000
	b) zona limitrofa	54.000	81.000
	c) sobborghi e zone periferiche	30.000	45.000
	d) frazioni	15.000	22.000
Classe IV	a) centro abitato	76.000	114.000
	b) zona limitrofa	46.000	69.000
	c) sobborghi e zone periferiche	20.000	30.000
	d) frazioni	10.000	15.000
Classe V	a) centro abitato	60.000	90.000
	b) zona limitrofa	50.000	75.000
	c) sobborghi e zone periferiche	30.000	45.000
	d) frazioni	10.000	15.000

2. Per l'occupazione del suolo e sottosuolo provinciale la tassa annuale va determinata entro il limite minimo di L. 10.000 e massimo di L. 15.000.

3. La tassa va applicata ai distributori di carburanti muniti di un solo serbatoio sotterraneo di capacità non superiore a tremila litri. Se il serbatoio è di maggiore capacità, la tariffa va aumentata di un quinto per ogni mille litri o frazione di mille litri. È ammessa la tolleranza del 5 per cento sulla misura della capacità.

4. Per i distributori di carburanti muniti di due o più serbatoi sotterranei di differente capacità, raccordati tra loro, la tassa nella misura stabilita dal presente articolo, viene applicata con riferimento al serbatoio di minore capacità maggiorata di un quinto per ogni mille litri o frazioni di mille litri degli altri serbatoi.

5. Per i distributori di carburanti muniti di due o più serbatoi autonomi, la tassa si applica autonomamente per ciascuno di essi.

6. La tassa di cui al presente articolo è dovuta esclusivamente per l'occupazione del suolo e del sottosuolo comunale e provinciale effettuata con le sole colonnine montanti di distribuzione dei carburanti, dell'acqua e dell'aria compressa ed i relativi serbatoi sotterranei, nonché per l'occupazione del suolo con un chiosco che insiste su di una superficie non superiore a quattro metri quadrati. Tutti gli ulteriori spazi ed aree pubbliche eventualmente occupati con impianti, o ~~apparecchi funzionali o decorativi~~ ivi compresi le tettoie, i chioschi e simili per le occupazioni eccedenti la superficie di quattro metri quadrati, comunque utilizzati, sono soggetti alla tassa di occupazione di cui al precedente art. 44, ove per convenzione non siano dovuti diritti maggiori.

7. Per l'impianto e l'esercizio di apparecchi per la distribuzione dei tabacchi e la occupazione del suolo o soprassuolo comunale una tassa annuale nei seguenti limiti minimi

Classi di comuni	Località dove sono situati gli apparecchi	Minimo lire
I, II e III	a) centro abitato	30.000
	b) zona limitrofa	20.000
	c) frazioni, sobborghi e zone periferiche	15.000
IV e V	a) centro abitato	20.000
	b) zona limitrofa	15.000
	c) frazioni, sobborghi e zone periferiche	10.000

8. Per l'occupazione del suolo o soprassuolo la tassa annuale è fissata entro il limite minimo di L. 10.000 e massimo di L. 15.000.

Art. 49.

Esenzioni

1. Sono esenti dalla tassa:

a) le occupazioni effettuate dallo Stato, regioni, province, comuni e loro consorzi, da enti per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, pubblici di cui all'art. 87, comma 1, lettera c) unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 302, finalizzate a finalità specifiche di assistenza, previdenza, educazione, cultura e ricerca scientifica;

b) le tabelle indicative delle stazioni e fermate orarie dei servizi pubblici di trasporto, nonché le che interessano la circolazione stradale, purché contengano indicazioni di pubblicità, gli orologi installati per pubblica utilità, sebbene di privata pertinenza delle bandiere;

c) le occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione, nonché di vetture a trazione animale durante le soste posteggi ad esse assegnate;

d) le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che sia stabilita nei regolamenti di polizia locale e le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico e allo scarico delle merci;

e) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al Comune o alla Provincia al termine della concessione medesima;

f) le occupazioni di aree cimiteriali;

g) gli accessi carrabili destinati a soggetti portatori di handicap.

Art. 50.

Denuncia e versamento della tassa

1. Per le occupazioni permanenti di suolo pubblico, i soggetti di cui all'art. 39 devono presentare al comune o alla provincia, aventi diritto alla tassa, apposita denuncia entro trenta giorni dalla data di rilascio dell'atto di concessione e, comunque, non oltre il 31 dicembre dell'anno di rilascio della concessione medesima. La denuncia va effettuata utilizzando gli appositi modelli predisposti dal comune o dalla provincia e dagli stessi messi a disposizione degli utenti presso i relativi uffici; la denuncia deve contenere gli elementi identificativi del contribuente, gli estremi dell'atto di concessione, la superficie occupata, la categoria dell'area sulla quale si realizza l'occupazione, la misura di tariffa corrispondente, l'importo complessivamente dovuto. Negli stessi termini deve essere effettuato il versamento della tassa dovuta per l'intero anno di rilascio della concessione. L'attestato deve essere allegato alla denuncia e i relativi estremi trascritti nella denuncia stessa.

2. L'obbligo della denuncia, nei modi e nei termini di cui al comma precedente, non sussiste per gli anni successivi a quello di prima applicazione della tassa, purché non si verificano variazioni nella occupazione che determinino un maggiore ammontare del tributo. In mancanza di variazioni nelle occupazioni, il versamento della tassa deve essere effettuato nel mese di gennaio, utilizzando l'apposito modulo di cui al comma 4.

3. Per le occupazioni di cui all'art. 46, il versamento della tassa deve essere effettuato nel mese di gennaio, di ciascun anno. Per le variazioni in aumento verificatesi nel corso dell'anno, la denuncia anche cumulativa e il versamento possono essere effettuati entro il 30 giugno dell'anno successivo.

4. Il pagamento della tassa deve essere effettuato mediante versamento a mezzo di conto corrente postale intestato al comune o alla provincia, ovvero, in caso di affidamento in concessione, al concessionario del comune, con arrotondamento a mille lire per difetto se la tassa non è superiore a cinquecento lire o per eccesso se è superiore. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, sono determinate le caratteristiche del modello di versamento.

5. Per le occupazioni temporanee l'obbligo della denuncia è assolto con il pagamento della tassa e la compilazione del modulo di versamento di cui al comma 4, da effettuarsi non oltre il termine previsto per le occupazioni medesime. Qualora le occupazioni non siano connesse ad alcun previo atto dell'amministrazione, il pagamento della tassa può essere effettuato, senza la compilazione del suddetto modulo, mediante versamento diretto.

Art. 51.

Accertamenti, rimborsi e riscossione coattiva della tassa

1. Il comune o la provincia controlla le denunce presentate, verifica i versamenti effettuati e sulla base dei dati ed elementi direttamente desumibili dagli stessi,

provvede alla correzione di eventuali errori materiali o di calcolo, dandone comunicazione al contribuente nei sei mesi successivi alla data di presentazione delle denunce o di effettuazione dei versamenti. L'eventuale integrazione della somma già versata a titolo di tassa, determinata dai predetti enti e accettata dal contribuente, è effettuata dal contribuente medesimo mediante versamento con le modalità di cui all'art. 50, comma 4, entro sessanta giorni dalla ricezione della comunicazione.

2. Il comune o la provincia provvede all'accertamento in rettifica delle denunce nei casi di infedeltà, inesattezza ed incompletezza delle medesime, ovvero all'accertamento d'ufficio nei casi di omessa presentazione della denuncia. A tal fine emette apposito avviso di accertamento motivato nel quale sono indicati la tassa, nonché le soprattasse e gli interessi liquidati e il termine di sessanta giorni per il pagamento.

3. Gli avvisi di accertamento, sia in rettifica che d'ufficio, devono essere notificati al contribuente, a pena di decadenza, anche a mezzo posta, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui la denuncia è stata presentata o a quello in cui la denuncia avrebbe dovuto essere presentata.

4. Nel caso in cui la tassa risulti totalmente o parzialmente non assolta per più anni, l'avviso di accertamento deve essere notificato, nei modi e nei termini di cui ai commi precedenti, separatamente per ciascun anno.

5. La riscossione coattiva della tassa si effettua secondo le modalità previste dall'art. 68 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, in un'unica soluzione. Si applica l'art. 2752 del codice civile.

6. I contribuenti possono richiedere, con apposita istanza, ai comuni o alle province il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di tre anni dal giorno del pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. Sull'istanza di rimborso i comuni e le province provvedono entro novanta giorni dalla data di presentazione della stessa. Sulle somme rimborsate ai contribuenti spettano gli interessi di mora in ragione del 7 per cento per ogni semestre compiuto dalla data dell'eseguito pagamento.

Art. 52.

Affidamento da parte del comune del servizio di accertamento e riscossione della tassa. Rinvio

1. Il servizio di accertamento e di riscossione della tassa, ove il comune lo ritenga più conveniente sotto il profilo economico o funzionale, può essere affidato in concessione ad apposita azienda speciale di cui all'art. 22, comma 3, lettera c), della legge 8 giugno 1990, n. 142, ovvero ai soggetti iscritti all'albo nazionale di cui all'art. 32. A tal fine si applicano le disposizioni previste in materia di imposta sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni.

Art. 53.

Sanzioni

1. Per l'omessa, tardiva o infedele denuncia si applica una soprattassa pari al 100 per cento dell'ammontare della tassa o della maggiore tassa dovuta.
2. Per l'omesso, tardivo o parziale versamento è dovuta una soprattassa pari al 20 per cento dell'ammontare della tassa o della maggiore tassa dovuta.
3. Per la tardiva presentazione della denuncia e per il tardivo versamento, effettuati nei trenta giorni successivi alla data di scadenza stabilita nell'art. 50, comma 1, del presente capo, le soprattasse di cui ai commi precedenti sono ridotte rispettivamente al 50 per cento e al 10 per cento.
4. Sulle somme dovute a titolo di tassa e soprattassa si applicano gli interessi moratori in ragione del 7 per cento per ogni semestre compiuto.

Art. 54.

Funzionario responsabile

1. ~~Il funzionario~~ nel caso di gestione diretta o la provincia designa un funzionario cui sono attribuite la funzione e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche; il predetto funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi.
2. Il comune o la provincia comunica alla direzione centrale per la fiscalità locale del Ministero delle finanze il nominativo del funzionario responsabile entro sessanta giorni dalla sua nomina.
3. Nel caso di gestione in concessione le attribuzioni di cui al comma 1 spettano al concessionario.

Art. 55.

Abrogazioni

1. Sono abrogati gli articoli da 192 a 200 del testo unico per la finanza locale, approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, e successive modificazioni ed integrazioni, nella parte non compatibile con le norme di cui al presente capo. Sono, altresì, abrogate le disposizioni di cui all'art. 39 della legge 2 luglio 1952, n. 703, e successive modificazioni, l'articolo unico della legge 6 marzo 1958, n. 177, l'articolo unico della legge 26 luglio 1961, n. 711, l'art. 5 della legge 18 aprile 1962, n. 208, nonché le disposizioni di cui al decreto dei Ministri delle finanze e dell'interno 26 febbraio 1933, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 95 del 24 aprile 1933, per la parte concernente la tassazione delle linee elettriche e ~~foniche ed ogni altra~~ disposizione di legge incompatibile con le norme del presente capo.

Art. 56.

Disposizioni transitorie e finali

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono emanati i decreti ministeriali previsti dal presente capo.

2. Per la prima applicazione delle disposizioni dal presente capo, i comuni e le province deliberano, unitamente alle tariffe, il regolamento variazioni del regolamento già adottato, entro i mesi dalla data di entrata in vigore del decreto.

3. I contribuenti tenuti al pagamento della tassa l'anno 1994, con esclusione di quelli già iscritti a devono presentare la denuncia di cui all'art. 50, comma 1, del presente capo, entro sessanta giorni dalla scadenza del termine previsto dal comma 2 medesimo termine di sessanta giorni va effettuato il versamento dell'eventuale differenza tra gli importi iscritti a ruolo e quelli risultanti dall'applicazione delle nuove tariffe adottate dai predetti enti.

4. Per le occupazioni di cui all'art. 46, la tassa dovuta da ciascun comune o provincia per l'anno 1994 è all'importo dovuto per l'anno 1993, aumentato del 1 per cento, con una tassa minima di L. 50.000.

5. Le riscossioni e gli accertamenti relativi ad anni precedenti a quelle in corso alla data di entrata in vigore delle disposizioni previste dal presente capo sono effettuati con le modalità e i termini previsti dal testo unico per la finanza locale, approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, e successive modificazioni, formazioni dei ruoli, fatta salva l'ipotesi di cui all'art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, riguarderà la sola riscossione della tassa dovuta per le annualità fino al 1994.

6. I soggetti che alla data di entrata in vigore del presente decreto, provvedono, in base ad un contratto di appalto, alla riscossione della tassa per l'occupazione temporanea di suolo pubblico, possono ottenere l'affidamento in concessione del servizio di accertamento, riscossione della tassa dovuta per le occupazioni permanenti e temporanee di suolo pubblico fino alla data di scadenza del contratto medesimo purché, entro l'anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ottengano l'iscrizione nell'albo di cui all'art. 32, secondo le modalità previste in materia di imposta di pubblicità dritto sulle pubbliche affissioni.

7. I contratti di appalto aventi scadenza nel corso dell'anno 1994, sono prorogati fino al 31 dicembre 1994 sempreché il comune non intenda gestire direttamente il servizio.

8. Le modalità della gestione, l'aggio o il canone fisso il minimo garantito nonché le prescrizioni del capitolato d'oneri, vanno adeguati o, comunque, determinati in rapporto a quanto previsto dal presente capo.

9. Il mancato ottenimento della concessione nel termine di cui al comma 6 comporta, a prescindere dalle modalità dell'appalto e dalla durata del relativo contratto, la perdita del diritto di riscossione della tassa per l'occupazione temporanea di suolo pubblico.

10. I comuni nei quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, risulti operante un contratto d'appalto per la riscossione della tassa per l'occupazione temporanea del suolo pubblico, provvedono per il primo anno di applicazione del decreto medesimo, salvo l'affidamento in concessione di cui al comma 6, alla riscossione diretta della tassa per l'occupazione permanente.

11. Con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle finanze, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, le tariffe in materia di tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche possono essere adeguate, comunque non prima di due anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, nel limite della variazione percentuale dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati rilevato alla fine del mese precedente la data di emanazione del decreto rispetto al medesimo indice rilevato per l'emanazione del precedente decreto; per il primo adeguamento, si assume come riferimento la data di entrata in vigore del presente decreto legislativo. I detti decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri accertano l'entità delle variazioni, indicano i nuovi importi e stabiliscono la data a decorrere dalla quale essi sono applicati.

Art. 57.

Vigilanza. Rinvio

1. È attribuita alla direzione centrale per la fiscalità locale del Ministero delle finanze la funzione di vigilanza sulla gestione, sia diretta che in concessione, della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.

2. A tal fine, si applicano le disposizioni previste dall'art. 35 in materia di imposta sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni.

*Capo. III*TASSA PER LO SMALTIMENTO
DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI

Art. 58.

Istituzione della tassa

Per il servizio relativo allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni ed equiparati ad ogni effetto ai sensi dell'art. 60, svolto in regime di privativa nell'ambito del centro abitato, delle frazioni, dei nuclei abitati ed eventualmente esteso alle zone del territorio comunale con insediamenti sparsi, i comuni debbono istituire una tassa annuale, da disciplinare con apposito regolamento ed applicare in base a tariffa con l'osservanza delle prescrizioni e dei criteri di cui alle norme seguenti.

Art. 59.

Attivazione del servizio

1. Nel regolamento del servizio di nettezza urbana, da adottare ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, sono stabiliti i limiti della zona di raccolta obbligatoria e dell'eventuale estensione del servizio a zone con insediamenti sparsi, la forma organizzativa e le modalità di effettuazione del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni, ~~con indicazione, a seconda dei singoli ambiti o zone, delle~~ relative distanze massime di collocazione dei contenitori o dei criteri per determinarle nonché delle relative capacità minime da assicurare in relazione all'entità e tipologia dei rifiuti da smaltire.

2. Fermo restando il potere di determinazione dei perimetri entro i quali è obbligatoriamente istituito il servizio dei rifiuti urbani interni ai sensi degli articoli 3 e 8 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, previa ricognizione dei perimetri del centro abitato, delle frazioni e dei nuclei abitati, ivi compresi i centri commerciali e produttivi integrati, i comuni possono estendere il regime di privativa di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni ed equiparati ad insediamenti sparsi siti oltre le zone perimetrate sopramenzionate. Nelle zone in cui non è effettuata la raccolta in regime di privativa dei rifiuti solidi urbani interni ed equiparati, la tassa è dovuta in misura non superiore al 40 per cento della tariffa da determinare in relazione alla distanza dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita.

3. Tenuto conto del disposto dell'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, gli occupanti o detentori degli insediamenti comunque situati fuori dell'area di raccolta sono tenuti ad utilizzare il servizio pubblico di nettezza urbana, provvedendo al conferimento dei rifiuti urbani interni ed equiparati nei contenitori vicini.

4. Se il servizio di raccolta, sebbene istituito ed attivato, non è svolto nella zona di residenza o di dimora nell'immobile a disposizione ovvero di esercizio dell'attività dell'utente o è effettuato in grave violazione delle prescrizioni del regolamento di cui al comma 1, relative alle distanze e capacità dei contenitori ed alla frequenza della raccolta, da stabilire in modo che l'utente possa usufruire agevolmente del servizio di raccolta, il tributo è dovuto nella misura ridotta di cui al secondo periodo del comma 2.

5. Nelle zone esterne al centro abitato in cui lo svolgimento del normale servizio di raccolta dei rifiuti interni ed equiparati sia limitato con apposita delibera a determinati periodi stagionali, il tributo è dovuto in proporzione al periodo di esercizio del servizio, fermo restando il disposto del secondo periodo del comma 2.

6. L'interruzione temporanea del servizio di raccolta per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi non comporta esonero o riduzione del tributo. Qualora tuttavia il mancato svolgimento del servizio si protragga, determinando una situazione riconosciuta dalla competente autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente secondo le norme e prescrizioni sanitarie nazionali, l'utente può provvedere a proprie spese con diritto allo sgravio o restituzione, in base a domanda documentata, di una quota della tassa corrispondente al periodo di interruzione, fermo restando il disposto del comma 4.

Art. 60.

Rifiuti equiparati

1. Sono qualificati equiparati ai rifiuti urbani i rifiuti derivanti da attività artigianali, commerciali e di servizi che siano dichiarati assimilabili ai rifiuti urbani interni, ai fini dell'ordinario conferimento al servizio pubblico e

ALL-2

288

del
ni,
reil
2,
ic
il

3. All'onere derivante dall'attuazione del comma 2. determinato in lire 1.375 miliardi per l'anno 1994 e valutato in lire 100 miliardi a decorrere dall'anno 1995, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1994-1996, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1994, utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro.

4. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 3.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 dicembre 1993

SCALFARO

CIAMPI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

DIANA, *Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali*

BARUCCI, *Ministro del tesoro*

SPAVENTA, *Ministro del bilancio e della programmazione economica*

Visto, il Guardasigilli: CONSO

9360631

DECRETO LEGISLATIVO 28 dicembre 1993, n. 566.

Disposizioni correttive al decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, in materia di tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto l'art. 4, comma 8, della legge 23 ottobre 1992, n. 421;

Considerata la necessità di apportare talune modifiche al decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 3 dicembre 1993;

Acquisito il parere delle commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 dicembre 1993;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri delle finanze e dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

1. Al decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'art. 38, comma 4, dopo la parola: «attraversano», sono aggiunte le seguenti: «il centro abitato di»;

b) all'art. 42 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) nel comma 3, primo periodo, dopo le parole «classificati in», sono aggiunte le seguenti: «almeno due»;

2) nel comma 5 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, le superfici sono calcolate in ragione del 50 per cento sino a 100 mq, del 25 per cento per la parte eccedente 100 mq e fino a 1000 mq, del 10 per cento per la parte eccedente 1000 mq»;

3) nel comma 6, secondo periodo, dopo le parole «riferita alla prima», sono soppresse le parole: «ovvero unica», e l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «La misura corrispondente all'ultima categoria non può essere, comunque, inferiore al 30 per cento di quella deliberata per la prima.»;

c) all'art. 45, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) nel comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «nel regolamento» sono aggiunte le seguenti: «in ogni caso, per le occupazioni di durata non inferiore a due giorni la tariffa è ridotta in misura compresa tra il 20 ed il 50 per cento.»;

2) nel comma 2, l'alinnea è sostituito dal seguente: «La tassa si applica, in relazione alle ore di occupazione, in base alle seguenti misure giornaliere di tariffa»;

3) nel comma 4, le parole «di fiere, festeggiamenti e mercati», sono sostituite dalle seguenti: «di fiere e festeggiamenti, con esclusione di quelle realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante»;

4) nel comma 5, primo periodo, le parole «possono essere ridotte fino a» sono sostituite dalle seguenti: «sono ridotte a» e, dopo le parole: «venditori ambulanti», sono aggiunte le seguenti: «pubblici esercizi»;

5) dopo il comma 6, è inserito il seguente comma: «6-bis. Le tariffe per le occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia possono essere ridotte fino al 50 per cento.»;

6) il comma 7 è sostituito dal seguente:

«7. Per le occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali o sportive, la tariffa ordinaria è ridotta dell'80 per cento.»;

7) nel comma 8, le parole da «è in facoltà del comune» fino alla fine del comma, sono sostituite dalle seguenti: «il comune o la provincia dispone la riscossione mediante convenzione a tariffa ridotta del 50 per cento.»;

5. Sono escluse dalla tassa le occupazioni di aree appartenenti al patrimonio disponibile dei predetti enti o al demanio statale.

«Art. 42 Occupazioni permanenti e temporanee. Criteri di distinzione. Graduazione e determinazione della tassa». — 1. Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche sono permanenti e temporanee:

a) sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione, aventi, comunque durata non inferiore all'anno, comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;

b) sono temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno.

2. Per le occupazioni che, di fatto, si protraggono per un periodo superiore a quello consentito originariamente, ancorché uguale o superiore all'anno, si applica la tariffa dovuta per le occupazioni temporanee di carattere ordinario, aumentata del 20 per cento.

3. La tassa è graduata a seconda dell'importanza dell'area sulla quale insiste l'occupazione: a tale effetto, le strade, gli spazi e le altre aree pubbliche, indicate nell'art. 38, sono classificate in *almeno due* categorie. L'elenco di classificazione è deliberato dal comune, sentita la commissione edilizia, o dalla provincia, ed è pubblicato per quindici giorni nell'albo pretorio e in altri luoghi pubblici.

4. La tassa è commisurata alla superficie occupata, espressa in metri quadrati o in metri lineari. Le frazioni inferiori al metro quadrato o al metro lineare sono calcolate con arrotondamento alla misura superiore. Nel caso di più occupazioni, anche della stessa natura, di misura inferiore al metro quadrato o al metro lineare, la tassa si determina autonomamente per ciascuna di esse. Le occupazioni temporanee, ai fini dell'art. 46, effettuate nell'ambito della stessa categoria prevista dal comma 3 del presente articolo ed aventi la medesima natura, sono calcolate cumulativamente con arrotondamento al metro quadrato.

5. Le superfici eccedenti i mille metri quadrati, per le occupazioni sia temporanee che permanenti, possono essere calcolate in ragione del 10 per cento. Per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, le superfici sono calcolate in ragione del 50 per cento sino a 100 mq. del 25 per cento per la parte eccedente i 100 e fino a 1000 mq. del 10 per cento per la parte eccedente i 1000 mq.

6. La tassa è determinata in base alle misure minime e massime previste dagli articoli 44, 45, 47 e 48. Le misure di cui ai predetti articoli costituiscono i limiti di variazione delle tariffe o della tassazione riferita alla prima categoria. La misura corrispondente all'ultima categoria non può essere, comunque, inferiore al 30 per cento di quella deliberata per la prima.

«Art. 45 (Occupazioni temporanee. Disciplina e tariffe). — 1. Per le occupazioni temporanee la tassa è commisurata alla superficie occupata ed è graduata, nell'ambito delle categorie previste dall'art. 42, comma 3, in rapporto alla durata delle occupazioni medesime. I tempi di occupazione e le relative misure di riferimento sono deliberati dal comune o dalla provincia ed indicati nel regolamento; in ogni caso, per le occupazioni di durata non inferiore a quindici giorni la tariffa è ridotta in misura compresa tra il 20 ed il 50 per cento.

2. La tassa si applica, in relazione alle ore di occupazione, in base alle seguenti misure giornaliere di tariffa:

a) occupazioni di suolo comunale:

	Classi di comuni	
	Minima per mq lire	Massima per mq lire
Classe I	—	—
Classe II	6.000	12.000
Classe III	5.000	10.000
Classe IV	4.000	8.000
Classe V	3.000	6.000
	2.000	4.000

b) occupazioni di suolo provinciale:

minima lire 2.000 mq massima lire 4.000 mq.

c) occupazioni di spazi soprastanti e sottostanti il suolo: la tariffa di cui alle lettere a) e b) può essere ridotta fino ad un terzo.

3. Per le occupazioni con tende e simili, la tariffa è ridotta al 30 per cento. Ove le tende siano poste a copertura di banchi di vendita nei mercati o, comunque, di aree pubbliche già occupate, la tassa va determinata con riferimento alla sola parte di esse eventualmente sporgente dai banchi o dalle aree medesime.

4. Per le occupazioni effettuate in occasione di fiere e festeggiamenti, con esclusione di quelle realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, la tariffa può essere aumentata in misura non superiore al 50 per cento.

5. Le tariffe, di cui ai precedenti commi, sono ridotte al 50 per cento per le occupazioni realizzate da venditori ambulanti, pubblici esercizi e da produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto. Sono ridotte rispettivamente dell'80 per cento e del 50 per cento le tariffe per le occupazioni poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante e le tariffe per le occupazioni temporanee per i fini di cui all'art. 46.

6. Le occupazioni con autovetture di uso privato realizzate su aree a ciò destinate dal comune o dalla provincia sono soggette alla tassa con tariffa che può essere variata in aumento o in diminuzione fino al 30 per cento.

6-bis. Le tariffe per le occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia possono essere ridotte fino al 50 per cento.

7. Per le occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali o sportive, la tariffa ordinaria è ridotta dell'80 per cento.

8. Per le occupazioni temporanee di durata non inferiore ad un mese o che si verifichino con carattere ricorrente, il comune o la provincia dispone la riscossione mediante convenzione a tariffa ridotta del 50 per cento.

«Art. 46 (Occupazioni del sottosuolo e soprassuolo. Disciplina). —

1. Le occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo stradale con condutture, cavi, impianti in genere ed altri manufatti destinati all'esercizio e alla manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi, compresi quelli posti sul suolo e collegati alle reti stesse, nonché con seggiovie e funivie sono tassate in base ai criteri stabiliti dall'art. 47.

2. Il comune o la provincia ha sempre facoltà di trasferire in altra sede, a proprie spese, le condutture, i cavi e gli impianti; quando però il trasferimento viene disposto per l'immissione delle condutture, dei cavi e degli impianti in cunicoli in muratura sotto i marciapiedi, ovvero in collettori, oppure in gallerie appositamente costruite, la spesa relativa è a carico degli utenti.

«Art. 47 (Criteri di determinazione della tassa per l'occupazione del sottosuolo e soprassuolo). — 1. La tassa per le occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo stradale di cui all'art. 46 è determinata forfaitariamente in base alla lunghezza delle strade comunali o provinciali per la parte di esse effettivamente occupata, comprese le strade soggette a servizi di pubblico passaggio, secondo i criteri indicati nel comma 2.

2. La tassa va determinata in base ai seguenti limiti minimi e massimi:

a) strade comunali, da L. 250.000 a L. 500.000 per km lineare o frazione;

b) strade provinciali, da L. 150.000 a L. 300.000 per km lineare o frazione.

2-bis. Per le occupazioni di suolo pubblico realizzate con impianti o allacci a impianti di erogazione di pubblici servizi, la tassa è dovuta nella misura complessiva di L. 50.000, indipendentemente della effettiva consistenza delle occupazioni medesime.

3. Per le occupazioni con seggiovie e funivie, la tassa annuale è dovuta, fino ad un massimo di 5 km lineari, entro i limiti minimi e massimi da L. 100.000 a L. 200.000. Per ogni chilometro o frazione superiore a 5 km è dovuta una maggiorazione da L. 20.000 a L. 40.000.

4. I comuni e le province che provvedono alla costruzione di gallerie sotterranee per il passaggio delle condutture, dei cavi e degli impianti, hanno diritto di imporre, oltre la tassa di cui al comma 1, un contributo una volta tanto nelle spese di costruzione delle gallerie, che non può superare complessivamente, nel massimo, il 50 per cento delle spese medesime.

5. Per le occupazioni di cui al presente articolo, aventi carattere temporaneo, la tassa, in deroga a quanto disposto dall'art. 45, è determinata e applicata dai comuni e dalle province in misura forfetaria sulla base delle seguenti misure minime e massime:

a) occupazioni del sottosuolo o soprassuolo comunale fino a un chilometro lineare di durata non superiore a trenta giorni:

Tassa complessiva:

classi I, II e III minima L. 20.000 massima L. 50.000;

classi IV e V minima L. 10.000 massima L. 30.000;

b) occupazioni del sottosuolo o soprassuolo provinciale fino ad un chilometro lineare di durata non superiore a trenta giorni:

Tassa complessiva:

minima L. 10.000 massima L. 30.000.

La tassa di cui alle lettere a) e b) è aumentata del 50 per cento per le occupazioni superiori al chilometro lineare. Per le occupazioni di cui alle lettere a) e b) di durata superiore a trenta giorni, la tassa va maggiorata nelle seguenti misure percentuali:

1) occupazioni di durata non superiore a novanta giorni: 30 per cento;

2) occupazioni di durata superiore a novanta giorni e fino a centottanta giorni: 50 per cento;

3) occupazione di durata maggiore: 100 per cento.

«Art. 56 (Disposizioni transitorie e finali). — 1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono emanati i decreti ministeriali previsti dal presente capo.

2. Per la prima applicazione delle disposizioni previste dal presente capo, i comuni e le province devono deliberare, unitamente alle tariffe, il regolamento o le variazioni del regolamento già adottato, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore del decreto medesimo.

3. I contribuenti tenuti al pagamento della tassa per l'anno 1994, con esclusione di quelli già iscritti a ruolo, devono presentare la denuncia di cui all'art. 50 ed effettuare il versamento entro sessanta giorni dalla scadenza del termine previsto dal comma 2. Nel medesimo termine di sessanta giorni va effettuato il versamento dell'eventuale differenza tra gli importi già iscritti a ruolo e quelli risultanti dall'applicazione delle nuove tariffe adottate dai predetti enti.

4. Per le occupazioni di cui all'art. 46, la tassa dovuta dal comune o provincia per l'anno 1994 è pari all'importo dovuto nel 1993, aumentato del 10 per cento, con una tassa minima di L. 100.000.

5. Le riscossioni e gli accertamenti relativi ad annualità prima di quella in corso alla data di entrata in vigore delle disposizioni del presente capo sono effettuati con le modalità e i termini previsti dal presente capo per la finanza locale, approvato con regio del settembre 1993, n. 1775, e successive modificazioni. La formazione dei ruoli, fatta salva l'ipotesi di cui all'art. 68 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, riguarderà la sola riscossione della tassa dovuta per le annualità fino al 1994.

6. I soggetti che alla data di entrata in vigore del presente capo provvedono, in base ad un contratto di appalto, alla riscossione della tassa per l'occupazione temporanea di suolo pubblico, possono o l'affidamento in concessione del servizio di accertamento e riscossione della tassa dovuta per le occupazioni permanenti e temporanee di suolo pubblico fino alla data di scadenza del contratto medesimo, o entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente capo, ottengono l'iscrizione nell'albo di cui all'art. 32 secondo le modalità previste in materia di imposta di pubblicità e diritto sulle pubblicità affissioni.

7. I contratti di appalto aventi scadenza nel corso dell'anno sono prorogati fino al 31 dicembre 1994, sempreché il comune intenda gestire direttamente il servizio.

8. Le modalità della gestione, l'aggio o il canone fisso, il minimo garantito nonché le prescrizioni del capitolato d'onori, vanno adeguati o, comunque, determinati in rapporto a quanto previsto dal presente capo.

9. Il mancato ottenimento della concessione nel termine di cui al comma 6 comporta, a prescindere dalle modalità dell'appalto e della durata del relativo contratto, la perdita del diritto di riscossione della tassa per l'occupazione temporanea di suolo pubblico.

10. I comuni nei quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, risulta operante un contratto d'appalto per la riscossione della tassa per l'occupazione temporanea del suolo pubblico, provvedono per il primo anno di applicazione del decreto medesimo, salvo l'affidamento in concessione di cui al comma 6, alla riscossione diretta della tassa per l'occupazione permanente.

11. Con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle finanze, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, le tariffe in materia di tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche possono essere adeguate, comunque non prima di due anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, nel limite della variazione percentuale dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati rilevato alla fine del mese precedente la data di emanazione del decreto rispetto al medesimo indice rilevato per l'emanazione del precedente decreto; per il primo adeguamento, si assume come riferimento la data di entrata in vigore del presente decreto legislativo. I detti decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri accertano l'entità delle variazioni, indicano i nuovi importi, e stabiliscono la data a decorrere dalla quale essi sono applicati.

11-bis. Per le occupazioni temporanee di cui all'art. 45 effettuate dai pubblici esercizi, dai venditori ambulanti e dai produttori agricoli che vendono direttamente i loro prodotti e per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, la tassa dovuta a ciascun comune o provincia per l'anno 1994 è determinata con riferimento alle tariffe applicabili per l'anno 1993, aumentate del 50 per cento».

MCAS43

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 29 dicembre 1993.

Proroga del periodo di commissariamento dell'Agenzia spaziale italiana.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

E

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 30 maggio 1988, n. 186, di istituzione dell'Agenzia spaziale italiana (ASI);

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, concernente la istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 27 agosto 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 31 agosto 1993, con il quale — su proposta del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro del tesoro — a decorrere dal 1° settembre 1993 e per la durata di quattro mesi, fino al 31 dicembre 1993, sono stati nominati rispettivamente il prof. Giampietro Puppi commissario dell'Agenzia spaziale italiana con i poteri previsti dagli articoli 9 e 10 della legge 30 maggio 1988, n. 186, nonché il consigliere di Stato prof. Franco Zeviani Pallotta ed il consigliere della Corte dei conti prof. Giuseppe Guarino, sub-commissari con le funzioni delegate dallo stesso commissario;

Considerato che con il citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri il commissario è stato incaricato di provvedere al completamento della struttura organizzativa e funzionale, alla normalizzazione della gestione

amministrativo contabile, all'avvio del procedimento di riforma, nonché ad un riesame dei programmi scientifici, tecnologici ed applicativi in linea con le disponibilità finanziarie cui l'Agenzia spaziale italiana è vincolata;

Vista la proposta formulata dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica di prorogare, almeno di due mesi, la gestione commissariale dell'Agenzia spaziale italiana, in quanto il periodo di tempo, fissato in quattro mesi, non è stato sufficiente al commissario, a causa della complessità e delicatezza dei problemi da affrontare, per assolvere i compiti assegnati e per assicurare all'Ente un livello soddisfacente di funzionalità amministrativa e gestionale;

Ravvisata la necessità di accogliere, per le considerazioni sopra esposte, la proposta di proroga del commissariamento dell'Agenzia spaziale italiana;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal 1° gennaio 1994 e per la durata di due mesi è prorogato l'incarico del prof. Giampietro Puppi, quale commissario dell'Agenzia spaziale italiana con i poteri stabiliti dagli articoli 9 e 10 della legge 30 maggio 1988, n. 186, e con i compiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 agosto 1993 citato in premessa. Il commissario continua ad essere coadiuvato dal consigliere di Stato prof. Franco Zeviani Pallotta e dal consigliere della Corte dei conti prof. Giuseppe Guarino, quali sub-commissari con le funzioni delegate dallo stesso commissario.

Art. 2.

Al commissario ed ai due sub-commissari viene confermata per la durata della proroga l'indennità mensile nella misura stabilita dall'art. 3 del citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 agosto 1993.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 dicembre 1993.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
CIAMPI

Il Ministro dell'università
e della ricerca scientifica e tecnologica
COLOMBO

Il Ministro del tesoro
BARUCCI

93A7381

ART.15

OGGETTO DELLA TASSA

1) sono soggette alla tassa le occupazioni di qualsiasi natura, effettuate, anche senza titolo, nelle strade, nei corsi, nelle piazze e, comunque, sui beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile della Provincia.

Sono, parimenti, soggette alla tassa le occupazioni di spazi sovrastanti il suolo pubblico, di cui al comma 1, con esclusione dei balconi, verande, bow-windos e simili infissi di carattere stabile, nonché le occupazioni sottostanti il suolo medesimo, comprese quelle poste in essere con condutture ed impianti di servizi pubblici gestiti in regime di concessione amministrativa.

La tassa si applica, altresì, alle occupazioni realizzate su tratti di aree private sulle quali risulta costituita, nei modi e nei termini di legge, la servitù di pubblico passaggio.

Le occupazioni realizzate su tratti di strade provinciali che attraversano comuni con popolazione superiore a diecimila abitanti sono soggette all'imposizione da parte dei comuni medesimi.

Sono escluse dalla tassa le occupazioni di aree appartenenti al patrimonio disponibile della Provincia.

ART.16

TARIFFE

1) ~~Le tariffe per gli anni successivi al 1994 sono adottate dalla Giunta Provinciale entro il 31 ottobre di ogni anno ed entrano in vigore il 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui la deliberazione è divenuta esecutiva (art.40, comma 3).~~

2) Per le occupazioni permanenti la tassa è dovuta per anni solari a ciascuno dei quali corrisponde un'obbligazione tributaria autonoma. Essa è commisurata alla superficie occupata e si applica sulla base delle seguenti misure di tariffa:

a) Occupazioni del suolo:

- | | |
|--------------|--------------|
| I° categoria | € 46.000 mq. |
| II° " " | € 34.000 mq. |

b) Occupazioni di spazi sovrastanti e sottostanti il suolo:

smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni, comprese le riscossioni relative agli anni precedenti sono devoluti direttamente ai Comuni dal concessionario della riscossione. La maggiore spesa del servizio di nettezza urbana derivante dal pagamento del tributo di cui al comma 24 costituisce costo ai sensi dell'articolo 61 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, e successive modificazioni, limitatamente alla parte, riferibile al costo di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni, eccedente i proventi delle addizionali suddette. Con decreto del ministero delle Finanze, di concerto con i ministri dell'Interno e del tesoro, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni del presente comma.

40. Per i rifiuti smaltiti tal quali in impianti di incenerimento senza recupero di energia, per gli scarti ed i sovralliti di impianti di selezione automatica, riciclaggio e compostaggio, nonché per i fanghi, anche palabili si applicano le disposizioni dei commi da 24 a 41 del presente articolo. Il tributo è dovuto nella misura del 20 per cento dell'ammontare determinato ai sensi dei commi 29 e 38.

41. Al comma 4 dell'articolo 29-bis del decreto legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, le parole da «ad agevolare il finanziamento» fino a «dal riciclaggio dei film di polietilene» sono sostituite dalle seguenti: «e con il ministro delle Risorse agricole, alimentari e forestali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, ad agevolare la raccolta differenziata e la riduzione dell'impatto ambientale e dell'uso delle discariche anche attraverso la corresponsione di un premio da corrispondere al produttore agricolo conferitore di scarti di film di polietilene».

42. In attesa dell'entrata in vigore della tariffa del servizio idrico integrato, prevista dall'articolo 13 della legge 5 gennaio 1994, n. 36, la quota di tariffa riferita al servizio di depurazione, di cui all'articolo 14, comma 1, della citata legge n. 36 del 1994, è determinata secondo le modalità stabilite per categorie di utenti ai commi 43, 44, 45, 46 e 47 del presente articolo ed è riscossa dai Comuni o loro consorzi secondo le procedure fiscali vigenti in materia di canoni di fognatura e di depurazione.

43. Per le utenze civili, la quota di tariffa è fissata al metro cubo in lire 400 per il 1996 e in lire 500 dal 1997.

44. Per le utenze industriali, la quota tariffaria è determinata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 14 della citata legge n. 36 del 1994, sulla base della qualità e della quantità delle acque reflue scaricate in fognatura.

45. I Comuni o loro consorzi determinano la quota tariffaria per le utenze industriali mediante l'applicazione della formula tipo fissata dalla legislazione nazionale e delle relative tariffe stabilite dalla legislazione regionale in attuazione dell'articolo 17-bis della legge 10 maggio 1976, n. 319, e successive modificazioni.

46. Per la determinazione della quota tariffaria delle utenze industriali, le province fissano i valori di riferimento dei parametri 7, 8 e 9 della tabella C allegata alla citata legge n. 319 del 1976 ai fini di stabilire il trattamento biologico delle sostanze organiche tramite un impianto medio di depurazione delle acque reflue scaricate in fognature.

47. Le disposizioni di cui ai commi 37 e 38 del presente articolo non si applicano alle acque termali, che devono essere disciplinate da leggi speciali secondo quanto previsto dall'articolo 1, comma 4, della legge 5 gennaio 1994, n. 36, salvo se assoggettate ad obbligo di utilizzare il servizio di depurazione.

48. A decorrere dal 1° gennaio 1996, l'addizionale regionale legislativa 21 dicembre 1990, n. 398, è sostituita dall'addizionale provinciale all'imposta erariale di trascrizione, con applicazione delle disposizioni contenute nel capo I del citato decreto legislativo n. 398 del 1990 e dell'articolo 10

del decreto legge 29 aprile 1994, n. 260, conve modificazioni, dalla legge 27 giugno 1994, n. 413. le competenze spettanti in materia alle regioni sono riti alle province. L'addizionale si applica in tutto rio nazionale. Qualora la perdita di entrata per l non sia compensata dall'entrata in libera dispon cui al comma 27, si provvederà con contestuale delle quote del fondo perequativo di cui al comm presente articolo, e contestuale proporzionale n delle stesse quote per le regioni che presentino u denza di entrata.

49. La misura dell'aliquota dell'addizionale, relati te alle formalità eseguite nel proprio territorio, è c nata da ciascuna provincia, con delibera del consigli i limiti minimo dell'80 per cento e massimo del cento dell'ammontare dell'imposta dovuta.

50. L'addizionale si applica nella misura minima quando le province non determinano una misura di 51. La misura dell'addizionale di cui al comma diverse misure determinate dalle province si applica formalità richieste, rispettivamente, a partire dal 1° g 1996 e dal quindicesimo giorno successivo alla d esecutività della delibera consiliare.

52. Le province comunicano agli uffici del pubblic stro automobilistico competente e al ministero delle l ze - Dipartimento delle entrate, direzione centrale fiscalità locale, l'avvenuta variazione della misura d izionale non oltre il quinto giorno successivo alla in nuta esecutività della delibera. Le province possono, a relativamente all'addizionale, esercitare presso l'Autor le club d'Italia e i dipendenti uffici provinciali esatto controllo svolto dal ministero delle Finanze per il pendente tributo erariale.

53. Con decreto del ministro delle Finanze, da emi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore, presente legge, sono determinate le modalità per l'attu ne delle norme di cui ai commi da 48 a 55 del pre articolo.

54. A decorrere dal 1° gennaio 1996 è soppressa l'impr provinciale per l'iscrizione dei veicoli nel pubblico reg automobilistico e sono abrogati gli articoli 20, 21 e 22 decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.

55. Alle province viene detratto dai trasferimenti era per gli anni 1996 e seguenti un importo corrispondenti gettito netto dell'addizionale provinciale di cui al con 48 con l'aliquota minima, virtualmente calcolato con ri mento all'anno 1994, diminuito del gettito netto per l'a 1994 dell'imposta soppressa di cui al comma 54. Alle p vince di nuova istituzione di cui ai decreti legislativi marzo 1992, nn. 248, 249, 250, 251, 252, 253 e 254, e aprile 1992, n. 277, nonché a quelle da cui traggono orig le province di nuova istituzione, la detrazione è effettua in proporzione all'ultima popolazione disponibile. Alla municazione al ministero dell'Interno e alle singole prov ce dei dati di riferimento provvede l'Automobile cl d'Italia.

56. Il Governo è delegato a emanare entro tre mesi da data di entrata in vigore della presente legge, uno o p decreti legislativi volti ad accelerare la revisione del cata e ad assicurare la partecipazione dei Comuni, nel rispet dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) attribuzione ai Comuni della competenza in ordi alla articolazione del territorio comunale in microzo omogenee, secondo criteri generali uniformi definiti d ministero delle Finanze. L'articolazione suddetta in sede prima applicazione, è deliberata entro il 31 dicembre 199

b) intervento dei Comuni nel procedimento di deca nazione delle tariffe d'estimo. A tal fine il ministero dell Finanze indice conferenze di servizi ai sensi dell'articolo 1 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Nel caso di dissen

espresso del Comune sulle tariffe la determinazione delle stesse è devoluta agli organi di cui alla lettera c);

c) revisione della disciplina in materia di commissioni censuarie. La composizione delle commissioni e i procedimenti di nomina dei presidenti e dei componenti saranno ispirate a criteri di massima semplificazione e di rappresentatività delle regioni, delle province e dei comuni;

d) individuazione delle tariffe d'estimo di reddito, con l'esclusione dei regimi legali di determinazione dei canoni, neutralizzando gli effetti della maggiore pressione fiscale derivante dalla suddetta esclusione con le necessarie modifiche alla disciplina dei singoli tributi;

e) attribuzione ai Comuni, a decorrere dal 1977 e fino alla revisione generale degli estimi e del classamento, della facoltà di stabilire, ai soli fini dell'imposta comunale sugli immobili, una riduzione o un aumento, comunque non superiore al 10 per cento, del valore imponibile delle unità immobiliari site nelle singole microzone di cui alla lettera a), in considerazione della dotazione dei servizi pubblici comunali.

57. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Governo invia per il parere il testo delle disposizioni di cui al comma 56 alle competenti Commissioni parlamentari. Le Commissioni esprimono il parere entro trenta giorni dalla ricezione.

58. Al fine di procedere all'aggiornamento del catasto e, quindi, al recupero di aree di evasione fiscale:

a) i comuni procedono alla individuazione di immobili non regolarmente censiti in catasto anche attraverso incroci con informazioni contenute in banche dati di altri enti. Per la copertura degli oneri connessi alla formazione o alla acquisizione delle suddette banche dati, mediante i piani economico-finanziari di cui all'articolo 43 del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, può essere utilizzata una quota non superiore al 50 per cento delle maggiori entrate derivanti dalla suddetta attività;

b) l'Amministrazione finanziaria procede alla eliminazione dell'arretrato giacente presso gli uffici del territorio anche mediante convenzioni con enti pubblici di natura associativa e le associazioni degli enti locali, ovvero progetti finalizzati finanziari con incentivi economici ai sensi dei commi da 193 a 196 del presente articolo.

59. Il comma 4 dell'articolo 42 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, è sostituito dal seguente:

«4. La tassa si determina in base all'effettiva occupazione espressa in metri quadrati o in metri lineari con arrotondamento all'unità superiore della cifra contenente decimali. Non si fa comunque luogo alla tassazione delle occupazioni che, in relazione alla medesima area di riferimento siano complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato o lineare».

60. Nell'articolo 44 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. La superficie da tassare dei passi carrabili si determina moltiplicando la larghezza del passo, misurata sulla fronte dell'edificio o del terreno al quale si dà accesso, per la profondità di un metro lineare "convenzionale"»;

b) il comma 7 è abrogato.

61. Nell'articolo 45 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, come modificato dall'articolo 1 del decreto legislativo 28 dicembre 1993, n. 566, i commi 1, 2 e 3, sono sostituiti dai seguenti:

«1. Per le occupazioni temporanee la tassa è commisurata alla effettiva superficie occupata ed è graduata, nell'ambito delle categorie previste dall'articolo 42, comma 3, in rapporto alla durata delle occupazioni medesime. I tempi di occupazione e le tariffe sono determinati dai deliberati del comune o dalla provincia in riferimento alle singole fattispecie di occupazione. In ogni caso per le occupazioni di durata non inferiore a quindici giorni la tariffa è

ridotta in misura compresa tra il 20 e il 50 per cento.

2. La tassa si applica in relazione alle ore di effettiva occupazione in base alle seguenti misure giornaliere di tariffa:

a) occupazione di suolo comunale:

Classi di Comuni	Minima per mq lire	Massima per mq lire
Classe I	2.000	12.000
Classe II	1.500	10.000
Classe III	1.500	8.000
Classe IV	750	6.000
Classe V	750	4.000

b) occupazioni di suolo provinciale: minima lire 750 mq; massima lire 4.000 mq;

c) occupazioni di spazi soprastanti e sottostanti il suolo: la tariffa di cui alle lettere a) e b) può essere ridotta fino a un terzo. In ogni caso le misure di tariffa di cui alle lettere a) e b) determinate per ore o fasce orarie non possono essere inferiori, qualunque sia la categoria di riferimento dell'occupazione e indipendentemente da ogni riduzione, a lire 250 al metro quadrato per giorno per i comuni di classe I, II e III e a lire 150 per metro quadrato e per giorno per i comuni di classe IV e V, per le province e per le occupazioni poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante nonché per le occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali o sportive.

3. I comuni e le province possono deliberare di non assoggettare alla tassa le occupazioni con tende o simili, fisse o retrattili; in ogni caso le tariffe non possono essere superiori al 30 per cento della tariffa ordinaria. Ove le tende siano poste a copertura di banchi di vendita nei mercati o, comunque, di aree pubbliche già occupate la tassa va determinata con riferimento alla sola parte di esse eventualmente sporgente dai banchi o dalle aree medesime».

62. Il comma 2-bis dell'articolo 47 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, è sostituito dal seguente:

«2-bis. Per le occupazioni di suolo pubblico realizzate con innesti o allacci a impianti di erogazione di pubblici servizi la tassa non si applica».

63. I comuni e le province, anche in deroga agli articoli 44 e seguenti del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, e successive modificazioni, possono con apposite deliberazioni:

a) stabilire la non applicazione della tassa sui passi carrabili;

b) esonerare dalla tassa le occupazioni permanenti con autoveicoli adibite a trasporto pubblico o privato nelle aree pubbliche a ciò destinate o commisurare la tassa alla superficie dei singoli posti assegnati;

c) esonerare dalla tassa le occupazioni permanenti e temporanee del sottosuolo con condutture idriche necessarie per l'attività agricola nei comuni classificati montani;

d) attribuire alle deliberazioni di cui al presente comma anche effetto retroattivo per gli anni nei quali non abbiano applicato la rispettiva tassa;

e) i comuni e le province possono fissare nel regolamento un ammontare comunque non superiore a lire ventimila al di sotto del quale la tassa per l'occupazione permanente o temporanea di spazi e aree pubbliche non è dovuta.

64. Per l'esercizio 1996 i comuni e le province possono con propria delibera rideterminare entro il 31 gennaio 1996 le tariffe delle varie fattispecie di occupazione purché l'aumento di ciascuna tariffa, fermi rimanendo i limiti massimi previsti dall'articolo 42, comma 3, del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, e successive modificazioni, non sia superiore al 5 per cento della tariffa applicata nel 1993.

65. Per le aree su cui i comuni e le province riscuotono i

canoni di concessione non ricognitori i comuni e le province possono deliberare la riduzione fino al 10 per cento della tassa per l'occupazione permanente o temporanea di spazi e aree pubbliche prevista dal decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, e successive modificazioni.

66. La concessione di aree e di impianti sportivi comunali, anche scolastici, da parte dei comuni e delle province in favore delle associazioni o società sportive dilettantistiche e senza scopo di lucro, affiliate al Comitato olimpico nazionale italiano (Coni) o agli enti di promozione sportiva, può essere fatta applicando le norme relative ai canoni ricognitori.

67. Sono esonerati dall'obbligo al pagamento della tassa per l'occupazione di spazi e aree pubbliche coloro i quali promuovono manifestazioni o iniziative a carattere politico, purché l'area occupata non ecceda i 10 metri quadrati.

68. Al decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, e successive modificazioni sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il primo periodo del comma 2 dell'articolo 61 è sostituito dal seguente: «Il costo del servizio di cui al comma 1 comprende le spese inerenti e comunque gli oneri diretti e indiretti, nonché le quote di ammortamento dei mutui per la costituzione di consorzi per lo smaltimento dei rifiuti»;

b) all'articolo 61, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

«3-bis. Ai fini della determinazione del costo di esercizio è dedotto dal costo complessivo dei servizi di nettezza urbana gestiti in regime di privativa comunale un importo, da determinarsi con lo stesso regolamento di cui all'articolo 68, non inferiore al 5 per cento e non superiore al 15 per cento, a titolo di costo dello spazzamento dei rifiuti solidi urbani di cui all'articolo 2, terzo comma, numero 3), del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915. L'eventuale eccedenza di gettito derivante alla predetta deduzione è computata in diminuzione del tributo iscritto a ruolo per l'anno successivo»;

c) il primo periodo del comma 1 dell'articolo 62 è sostituito dal seguente: «La tassa è dovuta per l'occupazione o la detenzione di locali e aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, a esclusione delle aree scoperte pertinenti o accessorie di civili abitazioni diverse dalle aree a verde, esistenti nelle zone del territorio comunale in cui il servizio è istituito e attivato o comunque reso in maniera continuativa nei modi previsti dagli articoli 58 e 59, fermo restando quanto stabilito dall'articolo 59, comma 4»;

d) il comma 2 dell'articolo 63 è sostituito dal seguente: «2. Sono escluse dalla tassazione le aree comuni del condominio di cui all'articolo 1117 del Codice civile che possono produrre rifiuti agli effetti dell'articolo 62. Resta ferma l'obbligazione di coloro che occupano o detengono parti comuni in via esclusiva»;

e) il comma 1 dell'articolo 65 è sostituito dal seguente: «1. La tassa può essere commisurata o in base alla qualità e qualità medie ordinarie per unità di superficie imponibili dei rifiuti solidi urbani interni ed equiparati producibili nei locali e aree per il tipo di uso, cui i medesimi sono destinati, e al costo dello smaltimento oppure, per i comuni aventi popolazione inferiore a 35.000 abitanti, in base alla qualità, alla quantità effettivamente prodotta, dei rifiuti solidi urbani e al costo dello smaltimento»;

f) i commi 1 e 2 dell'articolo 66 sono sostituiti dai seguenti:

«1. È facoltà dei comuni assoggettare a tassazione le aree scoperte adibite a verde per la parte eccedente i 200 metri quadrati. Tale parte è comunque da computare nel limite del 25 per cento.

2. Le aree scoperte a qualsiasi uso adibite indicate nell'articolo 62 sono computate nel limite del 50 per cento»;

g) il comma 1 dell'articolo 77 è sostituito dal seguente:

«1. Per il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani

interni o equiparati prodotti dagli utenti che occupano temporaneamente, con o senza autorizzazione locali o aree pubbliche, di uso pubblico, o aree gravi: servizi di pubblico passaggio, i comuni devono istituire il regolamento di cui all'articolo 68 la tassa di smaltimento da applicare in base a tariffa giornaliera. Per temporaneo intende l'uso inferiore a 183 giorni di un anno solare, se ricorrente».

69. Le disposizioni dell'articolo 13-bis del decreto 12 gennaio 1991, n. 6, convertito, con modificazioni, legge 15 marzo 1991, n. 80, si applicano anche ai trasferimenti e alle retrocessioni di aziende, di complessi aziendali o di rami di essi posti in essere nell'ambito di procedure liquidazione di aziende municipali e provinciali o di aziende speciali, a norma dell'articolo 85 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 1986, n. 902 qualora dette procedure siano connesse funzionalmente alla contestuale o successiva costituzione di società per azioni, aventi per oggetto lo svolgimento del servizio pubblico in precedenza svolto dalle aziende soppressate, purché i beni, i diritti, le aziende o rami aziendali trasferiti o retrocessi vengano effettivamente trasferiti nella costituenda società per azioni; le stesse disposizioni si applicano altresì ai conferimenti di aziende, complessi aziendali o di rami di essi da parte delle province e dei comuni in sede di costituzione o trasformazione di consorzi in aziende speciali consortili ai sensi degli articoli 25 e 60 della legge 8 giugno 1990, n. 142, ovvero per costituzione di società per azioni ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge 23 dicembre 1992, n. 498.

70. Le disposizioni dell'articolo 66, comma 14, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, si applicano decorrenza dalla data di acquisto della personalità giuridica di trasformazione in aziende speciali consortili fino al 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in corso a preletta data e, comunque, non oltre il 31 dicembre 1994.

71. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 60 e del versamento delle imposte dirette, per i consorzi di cui agli articoli 25 e 60 della legge 8 giugno 1990, n. 14 trasformati anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, il termine di quattro mesi decorre dalla data.

72. I valori risultanti dal bilancio relativo all'ultimo esercizio cui si applicano le disposizioni dell'articolo 66, comma 14, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, sono riconosciuti ai fini delle imposte sui redditi, a condizione che ne venga attestata la conformità alle norme del codice civile in materia di conti annuali e, ove applicabili, alle disposizioni del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 1986, n. 902, e successive modificazioni e integrazioni, da uno o più soggetti che siano in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88. Gli ammortamenti e i fondi per rischi e oneri previsti dal testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, si considerano fiscalmente dedotti anche se eccedenti i limiti ivi previsti. Con decreto del Ministro delle finanze, sentite l'Associazione nazionale comuni italiani (Anici), l'Unione province d'Italia (Upi), la Confederazione italiana servizi pubblici enti locali (Cispe), da emanare entro il 31 dicembre 1996, possono essere emanate le disposizioni concernenti i criteri e le modalità che i soggetti cui si applica il citato articolo 66, comma 14, devono osservare con l'inizio o il ripristino dell'ordinario esercizio tributario.

73. Gli utili e le perdite degli esercizi cui si applicano le disposizioni dell'articolo 66, comma 14, del decreto-legge

30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, sono portati, rispettivamente, in aumento e in diminuzione del costo fiscale della partecipazione e, in caso di distribuzione, si applicano le disposizioni dell'articolo 44, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.

74. All'articolo 12, comma 1, del decreto legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75, la cifra: «600.000» è sostituita dalla seguente: «100.000».

75. I comuni possono cedere in proprietà le aree comprese nei piani approvati a norma della legge 18 aprile 1962, n. 167, ovvero delimitate ai sensi dell'articolo 51 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, già concesse in diritto di superficie ai sensi dell'articolo 35, quarto comma, della legge 22 ottobre 1971, n. 865.

76. L'individuazione delle aree di cui al comma 69 è approvata dal consiglio comunale entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

77. Il prezzo delle aree trasformate ai sensi del comma 75 è quello determinato dall'Ufficio tecnico erariale (Ute) al netto degli oneri di concessione del diritto di superficie rivalutati sulla base della variazione, accertata dall'Istat, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatasi tra il mese in cui sono stati versati i suddetti oneri e quello di stipula dell'atto di cessione delle aree.

78. Le convenzioni stipulate ai sensi dell'articolo 35 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni, e precedentemente alla data di entrata in vigore della legge 17 febbraio 1992, n. 179, per la cessione del diritto di proprietà, possono essere modificate, con la soppressione dei limiti di godimento decennali e ventennali ivi previsti, in cambio di un corrispettivo, per ogni alloggio edificato, calcolato ai sensi del comma 73.

79. La proposta del comune di trasformazione del titolo di godimento sull'area assegnata si intende accolta ed è vincolante per ogni assegnatario, quando è stata deliberata, a maggioranza di due terzi dell'assemblea validamente costituita del condominio o della cooperativa, con la presenza di almeno il 51 per cento dei condomini o dei soci.

80. Gli introiti derivanti dall'applicazione dei commi da 75 a 81 del presente articolo sono utilizzati dai comuni in via prioritaria per la realizzazione di programmi concernenti la disponibilità di alloggi, di proprietà sia pubblica che privata, da destinare in locazione a soggetti sottoposti a sfratto esecutivo.

81. Gli atti di cessione sono soggetti a registrazione a tassa fissa.

82. Al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nell'articolo 16:

1) nel comma 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b) emolumenti arretrati per prestazioni di lavoro dipendente riferibili ad anni precedenti, percepiti per effetto di leggi, di contratti collettivi, di sentenze o di atti amministrativi sopravvenuti o per altre cause non dipendenti dalla volontà delle parti, compresi i compensi e le indennità di cui alle lettere a) e g) del comma 1 dell'articolo 47 e le pensioni e gli assegni di cui al comma 2 dell'articolo 46»;

2) nel comma 1, dopo la lettera c) è inserita la seguente: «c-bis) indennità di mobilità di cui all'articolo 7, comma 5 della legge 23 luglio 1991, n. 223 e trattamento d'integrazione salariale di cui all'articolo 1-bis del decreto legge 10 giugno 1994, n. 357, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1994, n. 489, corrisposti anticipatamente»;

3) nel comma 3, secondo periodo, le parole « lettere a) »

b) e c) » sono sostituite dalle seguenti: « lettere a), b), c) e c-bis) »;

b) nell'articolo 18, comma 1, primo periodo, le parole « nelle lettere b) e n-bis) » sono sostituite dalle seguenti: « nelle lettere b), c-bis) e n-bis) ».

83. Nell'articolo 1, terzo comma, secondo periodo del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e successive modificazioni, le parole « a), b) e c) » sono sostituite dalle seguenti: « a), b), c) e c-bis) ».

84. Le disposizioni di cui al comma 82, lettera a), si applicano per gli emolumenti e le indennità percepiti a partire dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge. Per gli emolumenti percepiti in periodi di imposta precedenti non si fa luogo a rimborsi d'imposta, né alla restituzione di somme già rimborsate.

85. È escluso dall'imposizione sul reddito d'impresa il 50 per cento del volume degli investimenti realizzati nel secondo periodo di imposta successivo a quello in corso alla data del 12 giugno 1994 in eccedenza rispetto alla media degli investimenti del periodo di imposta anteriore a quello in cui gli investimenti stessi sono realizzati e dei quattro precedenti. L'esclusione non compete alle banche e alle imprese di assicurazione. L'ammontare degli investimenti deve essere assunto al netto delle cessioni di beni strumentali effettuate nel medesimo periodo d'imposta. Il beneficio fiscale si applica, nel rispetto dei criteri e dei limiti di intensità di aiuto stabiliti dalla Commissione delle Comunità europee per le diverse aree territoriali di intervento, per gli investimenti realizzati nelle aree territoriali di cui agli obiettivi 1, 2 e 5-b del Regolamento (Cee) n. 2052/88 e successive modificazioni, nonché per quelli realizzati nel restante territorio nazionale dai soggetti che nel periodo di imposta successivo a quello in corso alla data del 12 giugno 1994 hanno avuto ricavi, determinati ai sensi dell'articolo 53 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e incrementi di rimanenze di cui agli articoli 59 e 60 del medesimo testo unico in misura non superiore a lire 5 miliardi, con ragguaglio alla durata dell'esercizio se questa è inferiore o superiore a dodici mesi, nonché un numero di dipendenti calcolato come media riferita all'esercizio stesso e ai due precedenti, non superiore a venti. Il titolo II della tabella A allegata al decreto legge 31 luglio 1954, n. 533, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1954, n. 869, come sostituita dalla tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 648, è sostituito dal titolo II riportato nell'allegato 1 alla presente legge.

86. Il beneficio fiscale di cui al comma 85 si applica anche alle imprese attive alla data del 15 settembre 1995 anche se con un'attività di impresa inferiore ai cinque anni. Per tali imprese la media degli investimenti da considerare è quella risultante dagli investimenti effettuati nei periodi di imposta precedenti a quello di realizzo degli investimenti agevolati di cui al comma 85.

87. Per investimento si intende la realizzazione di nuovi impianti, il completamento di opere sospese, l'ampliamento, la riattivazione, l'ammodernamento di impianti esistenti e l'acquisto di beni strumentali nuovi, anche mediante contratti di locazione finanziaria. L'investimento immobiliare è limitato ai beni strumentali per natura utilizzati esclusivamente per l'esercizio dell'impresa da parte del soggetto che ha effettuato l'investimento.

88. Indipendentemente da quanto previsto dal comma 85, per i beni strumentali nuovi, a eccezione degli immobili strumentali per natura non utilizzati esclusivamente per l'esercizio dell'impresa da parte del soggetto che ha effettuato l'investimento, l'articolo 3 del decreto legge 10 giugno 1994, n. 357, convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 1994, n. 489, si applica anche ai beni consegnati o spediti entro il 30 aprile 1996, purché entro quindici giorni



Inviata al CO.RE.CO
Sezione Provinciale Messina

Il _____ Prot. n. _____

L'Impiegato responsabile

PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

Deliberazione n. 375 del 31 OTT. 2002

OGGETTO: Determinazione anno 2003 tariffe della Tassa O.S.A.P. D.Lvo 507 del 15/11/1993
modificato con D.L.vo 28/12/1993 n.566 e con L.549 DEL 28/12/1995.

Adunata il giorno trantuno del mese di OTTOBRE nella sala
adunanze della Provincia Regionale di Messina, in seguito ad invito di convocazione, si è
riunita la Giunta Provinciale con l'intervento di:

PRESENTE

1. Presidente Regg. Dott.	Roberto	MATERIA	SI
2. Assessore	Dott. Tanino	SUTERA	SI
3. Assessore	Sig. Gaetano	GULISANO	SI
4. Assessore	Prof. Giuseppe	RIDOLFO	SI
5. Assessore	Prof. Giuseppe	SCIOTTO	SI
6. Assessore	Sig. Salvatore	CILONA	SI
7. Assessore	Avv. Antonino	TESTA	SI
8. Assessore	Dott. Antonino G.	RUGGIERI	SI
9. Assessore	Sig. Franco Armando	LOPES	SI
10. Assessore	Avv. Salvatore	LIBRIZZI	SI

Assume la Presidenza DOTT. ROBERTO MATERIA
Partecipa il Segretario Generale Dott. Giuseppe Spadaro

Il Presidente, constatato che il numero dei presenti è legale, dichiara aperta la seduta e invita i convenuti a deliberare sull'argomento in oggetto specificato.

LA GIUNTA PROVINCIALE

VISTA l'allegata proposta di deliberazione, relativa all'oggetto;

VISTA la L.R. n. 48 dell'11.12.1991 che modifica ed integra l'ordinamento Regionale degli EE. LL.;

VISTA la L.R. n. 30 del 23.12.2000;

VISTI i pareri favorevoli sulla proposta suddetta, espressi ai sensi dell'art. 12 della L.R. n. 30 del 23.12.2000;

- per la regolarità tecnica, dal responsabile dell'Ufficio dirigenziale;
- per la regolarità contabile e per la copertura finanziaria della spesa, dal responsabile dell'apposito Ufficio dirigenziale finanziario;

Ritenuto di provvedere in merito;

Ad unanimità di voti

DELIBERA

APPROVARE la proposta di deliberazione indicata in premessa, allegata al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, facendola propria integralmente;

RIDETERMINARE, così come proposto, con decorrenza 01/01/2003, le tariffe della Tassa O.S.A.P. ai sensi del D.L.vo 507 del 15/11/1993 nella seguente misura:

- | | |
|---|--------------------------------------|
| - Occupazione permanente di suolo | Euro 26,34 al metro quadrato; |
| - Occupazioni temporanee inferiori a 15 gg. | Euro 2,06 pro die al metro quadrato. |

Si allontana dalla Sala Giunta l'Assessore Gaetano Gulisano.

Presenti n. 9 -



PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER LA GIUNTA PROVINCIALE

Dipartimento Finanze, Bilancio e Patrimonio

2° U.D. Tributi Provinciali

Responsabile dell'Ufficio Dirigenziale

Dott. Nicola D'Anna

OGGETTO: Determinazione anno 2003 Tariffe della Tassa O.S.A.P. -
D.L.vo 507 del 15/11/1993 modificato con D.L.vo 28/12/1993 n.566
e con L.549 del 28/12/1995

PROPOSTA

PREMESSO che compete a questa Provincia Regionale provvedere alla riscossione della tassa O.S.A.P. così come previsto dal D.L.vo 507 del 15/11/1993 modificato dal D.L.vo 566 del 28/12/1993;

CONSIDERATO che il regolamento relativo alla tassa O.S.A.P. è stato adottato con delibera del Consiglio Provinciale n.227 del 30/09/1995;

VISTO il D.L.vo 15/11/1993 n.507 ed il D.L.vo 28/12/1993 n.566 contenente disposizioni correlative al D.L.vo 15/11/1993 n.507 in materia di tasse per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;

VISTO l'art.40 comma 3 del D.L.vo 507/93 che testualmente recita: ".....le tariffe sono adottate entro il 31 ottobre di ogni anno ed entrano in vigore il 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui la deliberazione è divenuta esecutiva a norma di legge".

VISTA la legge finanziaria n.549 del 28/12/1995;

VISTA la delibera n.448 del 31/10/2001 che ha determinato le tariffe O.S.A.P. per l'anno 2002;

CONSIDERATO che in atto le tariffe applicate sono le seguenti:

Occupazione permanente di suolo..... Euro 18,44 (£ 35.700=) al metro quadrato;



PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER LA GIUNTA PROVINCIALE

EGANO I SEGUENTI DOCUMENTI:

- vo 507 del 15/11/93 (copia);
- vo 566 del 28/12/1993 (copia);
- golamento T.O.S.A.P. delib.227 del 30/09/1995(copia);
- 49 del 28/12/1995 (copia);
- libera n. 448 del 31/10/2001(copia).

31-10-02

Il Responsabile dell'Unità operativa
[Signature]

30/10/02

IL DIRIGENTE

Visto: il Presidente e l'Assessore

[Signature]

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Ai sensi e per gli effetti della L.R. 11/12/1991, n.48, (Art.53 L.142/90) si esprime parere:

In ordine alla regolarità tecnica della superiore proposta di deliberazione.

Addi _____

IL DIRIGENTE

Si dà atto che la superiore proposta non comporta, né direttamente né indirettamente, oneri finanziari, né presenta alcuno degli aspetti contabili, finanziari e fiscali previsti dalle vigenti norme, per cui il parere di regolarità contabile non è necessario in quanto si risolverebbe in un atto inutile.

Addi _____

IL DIRIGENTE

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Ai sensi e per gli effetti della L.R.11/12/1191, n.48, (Art.53 L.142/90) si esprime parere:

FAVOREVOLE

In ordine alla regolarità contabile della superiore proposta di deliberazione.

Addi _____

IL RAGIONIERE GENERALE

Ai sensi dell'art.55, 5° comma, della L.142/90, si attesta la copertura finanziaria della superiore spesa.

Addi _____

IL RAGIONIERE GENERALE

no, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

F.to..... DOTT. ROBERTO MATERIA

Assessore Anziano

Dott. Tanino SUTERA

Il Segretario Generale

Dott. Giuseppe Spadaro

F.to.....

Il presente atto sarà affisso all'Albo

il giorno festivo - 1 NOV 2002

Il presente atto è stato affisso all'Albo

dal - 1 NOV 2002 al 15 NOV 2002

L'ADDETTO

Giuseppe Bucolo

L'ADDETTO

Giuseppe Bucolo

Messina, li 31 OTT. 2002

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

(Art. 11 L.R. 3-12-1991 n. 44)

Il sottoscritto Segretario Generale della Provincia,

CERTIFICA

Che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo di questa Provincia il 01 NOV. 2002 giorno festivo e per
quindici giorni consecutivi e che contro la stessa non sono stati prodotti, All'Ufficio Provinciale, reclami, opposizioni o
richiesta di controllo.

Messina, dalla Residenza Provinciale, addì 16 NOV. 2002

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Dott. Giuseppe Spadaro

TRASMISSIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI

(4° COMMA ART. 4 L.R. 5-7-1997 N. 23)

La presente deliberazione viene trasmessa ai capigruppo consiliari, riguardo materiale elencate al 3° comma dell'art. 4 della legge
5-7-1997 n. 23.

IL SEGRETARIO GENERALE

CONTROLLO SU RICHIESTA DEI CONSIGLIERI PROVINCIALI

(3° comma art. 4 L.R. 5-7-1997 n. 23)

La presente deliberazione, ai sensi del 3° comma dell'art. 4 della L.R. 5-7-1997, viene oggi rimessa al CO.RE.CO. -

Sezione Provinciale, addì

IL SEGRETARIO GENERALE

COMITATO REGIONALE DI CONTROLLO

Sezione Provinciale di Messina

PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del comma 1 dell'art. 12 della Legge
Regionale 3-12-1991 n. 44 e successive modifiche.

Messina, dalla Residenza Provinciale, addì 11 NOV. 2002

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott. Giuseppe Spadaro

F.to

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo
Messina, dalla Residenza Provinciale, addì 20 NOV. 2002

IL SEGRETARIO GENERALE





PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA

COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

Deliberazione n. 254 del 14 DIC. 2009

OGGETTO: Determinazione Tariffe della Tassa O.S.A.P. per l'anno 2010. - D.Lvo N°507 del 15/11/1993 modificato con D.Lvo n° 566 del 28/12/1995.

L'anno duemila**NOVE** il giorno QUATTORDICI del mese di DICEMBRE
nella sala delle adunanze della Provincia Regionale di Messina, in seguito ad invito di convocazione, si è riunita la Giunta Provinciale con l'intervento di:

			PRESENTE
1) Presidente On. Avv	Giovanni Cesare	RICEVUTO	<u>SI</u>
2) Assessore Dott.	Antonino	TERRANOVA	<u>SI</u>
3) Assessore Dott.	Michele	BISIGNANO	<u>SI</u>
4) Assessore Dott.	Pietro	PETRELLA	<u>NO</u>
5) Assessore Dott.	Renato	FICHERA	<u>SI</u>
6) Assessore Dott.	Rosario	CATALFAMO	<u>NO</u>
7) Assessore Dott.	Pasquale	MONEA	<u>SI</u>
8) Assessore Dott.	Gaetano	DUCA	<u>NO</u>
9) Assessore Prof.	Giuseppe	DI BARTOLO	<u>SI</u>
10) Assessore Dott.	Maria Rosaria	CUSUMANO	<u>NO</u>
11) Assessore Dott.	Daniela	BRUNO	<u>NO</u>
12) Assessore Dott.	Maria	PERRONE	<u>SI</u>
13) Assessore Sig.	Giuseppe	MARTELLI	<u>SI</u>
14) Assessore Sig.	Pio	AMADEO	<u>SI</u>
15) Assessore Dott.	Mario	D'AGOSTINO	<u>SI</u>
16) Assessore Dott.	Rosario	VENTIMIGLIA	<u>NO</u>

Assume la Presidenza On. Avv. Giovanni Cesare RICEVUTO

Partecipa il Segretario Generale Comm. Dott. Giuseppe SPADARO

Il Presidente constatato che il numero dei presenti è legale, dichiara aperta la seduta e invita i convenuti a deliberare sull'argomento in oggetto specificato.

LA GIUNTA PROVINCIALE

VISTA l'allegata proposta di deliberazione, relativa all'oggetto;

VISTA la L.R. n° 48 dell'11/12/1991 che modifica ed integra l'ordinamento Regionale degli EE.LL.;

VISTA la L.R. n: 30 del 23/12/2000;

VISTI i pareri favorevoli sulla proposta suddetta, espressi ai sensi dell'art. 12 della L.R. n.30 del 23/12/2000:

- Per la regolarità tecnica dal responsabile dell'Ufficio Dirigenziale;
- Per la regolarità contabile e per la copertura finanziaria della spesa, da Responsabile dell'apposito Ufficio Dirigenziale Finanziario;

RITENUTO di provvedere in merito;

AD UNANIMITA' DI VOTI

DELIBERA

APPROVARE la proposta di deliberazione indicata in premessa, allegata al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, facendola propria integralmente

Il Presidente, On. Avv. Giovanni Cesare Ricevuto, stante l'urgenza di provvedere in merito propone che la presente delibera sia dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi e per gli effetti della L.R.44/91

LA GIUNTA PROVINCIALE

ad unanimità di voti, dichiara la presente delibera immediatamente esecutiva ai sensi e per gli effetti della L.R.44/91.





PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER LA GIUNTA PROVINCIALE

2° DIPARTIMENTO GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE, ECONOMATO ED AUTOPARCO
TRIBUTI PROVINCIALI - FITTI ATTIVI E PASSIVI

Responsabile dell'Ufficio Dirigenziale: **Dott. Antonino Torrisi**

OGGETTO: Determinazione Tariffe della Tassa O.S.A.P. per l'anno 2010. - D.Lvo N°507 del 15/11/1993 modificato con D.Lvo n° 566 del 28/12/1995.

PROPOSTA

PREMESSO che compete a questa Provincia Regionale provvedere alla riscossione della Tassa O.S.A.P. così come previsto dal D.L.vo 507 del 15/11/1993, modificato con D.L.vo n° 566 del 28/12/1993;

CONSIDERATO che il Regolamento relativo alla Tassa O.S.A.P. è stato adottato con delibera del Consiglio Provinciale n° 227 del 30/09/1995;

VISTO il D. L.vo 15/11/1993 n° 507 ed il D.L.vo 28/12/1993 n° 566 contenente disposizioni correlative al D.L.vo 15/11/1993 n° 507 in materia di tasse per l'occupazione di spazi e aree pubbliche;

VISTO l'art. 40 comma 3 del D.L.vo 507/93 che testualmente recita: "...le tariffe sono adottate entro il 31 ottobre di ogni anno ed entrano in vigore il 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui la deliberazione è divenuta esecutiva a norma di legge";

VISTA la legge finanziaria n° 549 del 28/12/1995;

VISTA la delibera n° 375 del 31/10/2002 che ha determinato le Tariffe della Tassa O.S.A.P. per l'anno 2003;

VISTA la delibera n° 184 del 04/11/2008 che ha confermato le Tariffe della Tassa O.S.A.P. per l'anno 2009, già stabilita con la succitata delibera;

CONSIDERATO che in atto le tariffe applicate sono le massime e sono le seguenti:

- Occupazione permanente suolo.....€ 26,34 al metro quadrato;
- Occupazione temporanee suolo inferiori a 15 gg.€ 2,06 pro die al metro quadrato;

VISTO l'art. 77 comma 30 del D.L. 112 del 25/06/2008 convertito in Legge 133 del 6 agosto 2008, il quale ha confermato il blocco degli aumenti dei tributi locali, addizionali, aliquote (ovvero maggiorazioni di tributi a essi attribuiti) per il triennio 2009/2011 ovvero sino all'attuazione del federalismo fiscale, fatta eccezione per gli aumenti relativi alla tassa sui rifiuti solidi urbani;

VISTA la L.R. n° 48 dell'11/12/1991 che modifica ed integra l'ordinamento degli Enti Locali e la L.R. n° 9 del 06/03/1986;

VISTO lo Statuto Provinciale

SI PROPONE
CHE LA GIUNTA PROVINCIALE DELIBERI

CONFERMARE nella misura massima, con decorrenza 01/01/2010, le tariffe della Tassa O.S.A.P.



SI ALLEGANO I SEGUENTI DOCUMENTI PER FARNE PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE:

1. Copia D.L.vo 507/93
2. Copia D.L.vo 566/93;
3. Copia Regolamento TOSAP .- Delib. 227 del 30/09/1995;
4. Stralcio Legge 549 del 28/12/1995;
5. Copia Delibera n° 375 del 31/10/2002;
6. Copia Delibera n° 184 del 04/11/2008;

Il Responsabile dell'Unità Operativa
(Dott. Pasquale Costa)

Il Dirigente
(Dott. Antonino Torrisi)

VISTO: Il Presidente e l'Assessore

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 della L.R. 23/12/2000 n° 30 si esprime parere:

FAVOREVOLE

In ordine alla regolarità tecnica della superiore proposta di deliberazione.

Addì

25/11/09

IL DIRIGENTE

IL RAGIONIERE GENERALE
Dott. Antonino Torrisi

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 della L.R. 23/12/2000 n° 30 si esprime parere:

FAVOREVOLE



In ordine alla regolarità contabile della superiore proposta di deliberazione.

Addì

25/11/09

IL RAGIONIERE GENERALE

IL RAGIONIERE GENERALE
Dott. Antonino Torrisi

Ai sensi dell'art. 55, 5° comma della L. 142/90, si attesta la copertura finanziaria della superiore spesa.

Addì

IL RAGIONIERE GENERALE

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

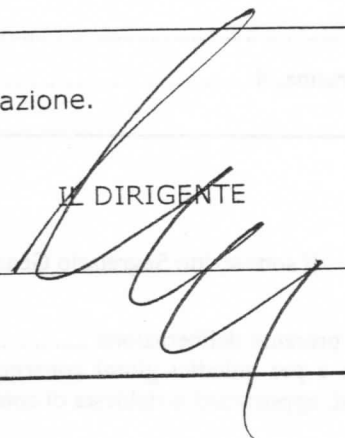
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 della L.R. 23/12/2000 n° 30 si esprime parere:

favorevole

In ordine alla regolarità tecnica della superiore proposta di deliberazione.

Addì 23-11-2010

IL DIRIGENTE



PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

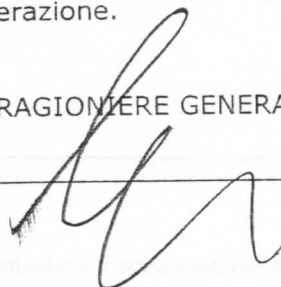
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 della L.R. 23/12/2000 n° 30 si esprime parere:

favorevole

In ordine alla regolarità contabile della superiore proposta di deliberazione.

Addì 23-11-2010

IL RAGIONIERE GENERALE



Ai sensi dell'art. 55, 5° comma della L. 142/90, si attesta la copertura finanziaria della superiore spesa.

Addì _____

IL RAGIONIERE GENERALE

Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE

F.to ~~On. Avv. Giovanni Cesare~~ **RICEVUTO**

L'ASSESSORE ANZIANO

F.to Dott. Antonino TERRANOVA

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Comm. Dott. Giuseppe SPADARO

Il presente atto sarà affisso all'Albo
nel giorno festivo _____

L'Addetto

Messina, li.....

Il presente atto è stato affisso all'Albo
dal _____ al _____

L'Addetto

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

(art.11 L.R. 3-12-1991 n. 44)

Il sottoscritto Segretario Generale della Provincia,

CERTIFICA

che la presente deliberazione pubblicata all'Albo di questa Provincia il giorno festivo e per quindici giorni consecutivi e che contro la stessa _____ sono stati prodotti, all'Ufficio Provinciale, reclami, opposizioni o richiesta di controllo.

MESSINA, dalla Residenza Provinciale, addì

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to.....

TRASMISSIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI

(4° comma art.4 L.R.5-7-1997 n.23)

La presente deliberazione viene trasmessa ai capigruppo consiliari, riguardando materie elencate al 3° comma dell'art.4 della legge 5-7-1997 n.23.

IL SEGRETARIO GENERALE

PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del comma art. della Legge Regionale 3-12-1991, n. 44 e successive modifiche.

MESSINA, dalla Residenza Provinciale, addì **13 DIC. 2010**

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Comm. Dott. Giuseppe SPADARO

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Messina, dalla Residenza Provinciale, addì **15 DIC. 2010**



IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Sig.ra Rita PELUSO



PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA

COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

Deliberazione n. 390 del 13 DIC. 2010

OGGETTO: Determinazione dell'Addizionale per il consumo di Energia Elettrica per qualsiasi uso in locali e luoghi diversi dalle abitazioni per l'anno 2011.

L'anno duemila DUE il giorno TREDICI del mese di DICEMBRE
nella sala delle adunanze della Provincia Regionale di Messina, in seguito ad invito di convocazione, si è
riunita la Giunta Provinciale con l'intervento di:

			PRESENTE
1) Presidente On. Avv	Giovanni Cesare	RICEVUTO	<u>SI</u>
2) Assessore Dott.	Antonino	TERRANOVA	<u>SI</u>
3) Assessore Dott.	Michele	BISIGNANO	<u>NO</u>
4) Assessore Dott.	Pietro	PETRELLA	<u>SI</u>
5) Assessore Dott.	Renato	FICHERA	<u>SI</u>
6) Assessore Dott.	Rosario	CATALFAMO	<u>SI</u>
7) Assessore Dott.	Pasquale	MONEA	<u>SI</u>
8) Assessore Dott.	Gaetano	DUCA	<u>NO</u>
9) Assessore Prof.	Giuseppe	DI BARTOLO	<u>SI</u>
10) Assessore Dott.	Maria Rosaria	CUSUMANO	<u>NO</u>
11) Assessore Dott.	Daniela	BRUNO	<u>NO</u>
12) Assessore Dott.	Maria	PERRONE	<u>SI</u>
13) Assessore Sig.	Giuseppe	MARTELLI	<u>SI</u>
14) Assessore Sig.	Pio	AMADEO	<u>NO</u>
15) Assessore Dott.	Mario	D'AGOSTINO	<u>NO</u>
16) Assessore Dott.	Rosario	VENTIMIGLIA	<u>NO</u>

Assume la Presidenza On. Avv. Giovanni Cesare RICEVUTO

Partecipa il Segretario Generale Comm. Dott. Giuseppe SPADARO

Il Presidente constatato che il numero dei presenti è legale, dichiara aperta la seduta e invita i convenuti a deliberare sull'argomento in oggetto specificato.

LA GIUNTA PROVINCIALE

VISTA l'allegata proposta di deliberazione, relativa all'oggetto;

VISTA la L.R. n° 48 dell'11/12/1991 che modifica ed integra l'ordinamento Regionale degli EE.LL.;

VISTA la L.R. n: 30 del 23/12/2000;

VISTI i pareri favorevoli sulla proposta suddetta, espressi ai sensi dell'art. 12 della L.R. n.30 del 23/12/2000:

- Per la regolarità tecnica dal responsabile dell'Ufficio Dirigenziale;
- Per la regolarità contabile e per la copertura finanziaria della spesa, da Responsabile dell'apposito Ufficio Dirigenziale Finanziario;

RITENUTO di provvedere in merito;

AD UNANIMITA' DI VOTI

DELIBERA

APPROVARE la proposta di deliberazione indicata in premessa, allegata al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, facendola propria integralmente



PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER LA GIUNTA PROVINCIALE

2° DIPARTIMENTO GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE, ECONOMATO
TRIBUTI PROVINCIALI - FITTI ATTIVI E PASSIVI

Responsabile dell'Ufficio Dirigenziale: **Dott. Antonino Calabrò**

OGGETTO: Determinazione dell'Addizionale per il consumo di Energia Elettrica per qualsiasi uso in locali e luoghi diversi dalle abitazioni per l'anno 2011.

PROPOSTA

VISTO il D.L. 28/02/1983 n° 55 che istituisce e disciplina l'Addizionale per il consumo di Energia Elettrica;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 10 comma 9 della legge n° 133 del 13/05/1999, l'addizionale prevista da un minimo di € 0,009300 ad un massimo di € 0,011362 per il consumo di energia elettrica per qualsiasi uso in locali e luoghi diversi dalle abitazioni, per tutte le utenze, fino al limite massimo di 200.000 Kwh di consumo al mese;

VISTO che il comma 9 art. 10 della legge n° 133 del 13/05/1999 attribuisce alle Province la facoltà di aumentare da € 0,009300 (€ 18) a € 0,011362 (€ 22) per Kwh l'Addizionale di cui sopra;

CONSIDERATO che il comma 9 dell'art. 10 della L. n° 133 del 13/05/1999 testualmente recita: "...Le Province devono deliberare la misura dell'addizionale entro i termini di approvazione del bilancio di previsione e notificare entro 10 giorni dalla data di esecutività copia autentica della deliberazione all'Ente che provvede alla riscossione per gli adempimenti di competenza";

VISTA la Delibera n° 256 del 14/12/2009 che determinava per l'esercizio 2010 l'Addizionale per il consumo dell'Energia Elettrica, ai sensi della legge n° 133 del 13/05/1999 art. 10 comma 9 in € 0,011362 pari a € 22;

VISTO l'art. 77 comma 30 del D.L. 112 del 25/06/2008 convertito in Legge 133 del 6 agosto 2008, il quale ha confermato il blocco degli aumenti dei tributi locali, addizionali, aliquote (ovvero maggiorazioni di aliquote di tributi a essi attribuiti) per il triennio 2009/2011 ovvero sino all'attuazione del federalismo fiscale, fatta eccezione per gli aumenti relativi alla tassa sui rifiuti solidi urbani;

CONSIDERATO che con nota prot. DDSIC/P2001023852, acquisita al protocollo di questo Ente al n° 48011 del 24/12/2001, la Ditta ENEL Distribuzione Direzione Sicilia, aveva trasmesso tabella delle aliquote in Euro;

VISTA la L.R. n° 48 dell'11/12/1991 che modifica ed integra l'ordinamento degli Enti Locali e la L.R. n° 9 del 06/03/1986;

VISTO lo Statuto Provinciale

SI PROPONE
CHE LA GIUNTA PROVINCIALE DELIBERI

CONFERMARE nella misura massima, pari a € 0,011362 (Lire 22) con decorrenza
01/01/2011, l'Addizionale per il consumo di Energia Elettrica.

(8) Se il contribuente esegue il versamento entro novanta giorni dalla comunicazione della liquidazione o dalla notificazione dell'accertamento di cui all'articolo 22, le soprattasse e le pene pecuniarie irrogate sono ridotte alla metà. Se il contribuente non esegue il versamento nel detto termine il comune notifica ingiunzione di pagamento, contenente l'ordine di pagare entro trenta giorni, sotto pena degli atti esecutivi.

(9) L'ingiunzione è vidimata e resa esecutiva dal pretore avente giurisdizione sul territorio del comune competente.

(10) Alla riscossione coattiva si procede secondo le disposizioni del testo unico approvato con regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.

(11) Sulle somme dovute per sovrimposta si applicano gli interessi moratori nella misura del 6 per cento per ogni semestre decorrente dalla data in cui il pagamento avrebbe dovuto essere eseguito.

(12) Contro l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, l'ingiunzione ed il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso possono essere proposti i ricorsi nei termini e secondo le modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636, e successive modifiche ed integrazioni.

(13) I decreti previsti nei precedenti articoli 21 e 22 sono pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* entro 30 giorni dalla data di pubblicazione della legge di conversione del presente decreto.

Titolo III

ALTRE DISPOSIZIONI FISCALI

Art. 24.

(1) I comuni possono aumentare, nella stessa misura percentuale, le tariffe, di cui alla legge 4 marzo 1958, n. 174, e successive modifiche ed integrazioni, per la imposta di soggiorno, cura e turismo, del 50 o del 100 o del 150 o del 200 per cento. Le deliberazioni devono essere adottate entro il 1° agosto di ciascun anno con effetto dall'anno successivo. Per il 1983 dette deliberazioni devono essere adottate entro il 31 maggio 1983 ed hanno effetto dal primo giorno del secondo mese successivo a quello di adozione della delibera.

(2) Il maggior provento, derivante dall'aumento di cui al precedente comma, è devoluto, al netto dell'aggio di riscossione, per il 12 per cento al comune. La restante parte di detto maggior provento è così ripartita:

a) nelle località riconosciute stazioni di cura, di soggiorno o di turismo: per il 52 per cento al comune; per il 40 per cento alla azienda autonoma della stazione; per il 4 per cento alla sezione autonoma per l'esercizio del credito alberghiero e turistico, istituita presso la Banca Nazionale del Lavoro; per il 4 per cento all'ente provinciale del turismo. Nel caso di dispensa dalla costituzione dell'azienda autonoma, la quota che spetterebbe a questa è devoluta al comune;

b) nelle altre località di cui all'articolo 1 del regio decreto-legge 24 novembre 1938, n. 1926, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739, non riconosciute stazioni di cura, di soggiorno o di turismo: per l'83 per cento al comune; per il 10 per cento alla sezione autonoma per l'esercizio del credito alberghiero e turistico; per il 7 per cento all'ente provinciale per il turismo.

(3) Il Ministro delle finanze è autorizzato ad approvare, con propri decreti, modifiche e variazioni alla modalità di riscossione dell'imposta di soggiorno, cura e turismo.

(4) E' data facoltà ai comuni di istituire, per le utenze ubicate nell'ambito del proprio territorio, una addizionale sul consumo, nell'anno 1983, dell'energia elettrica impiegata per qualsiasi applicazione nelle abitazioni, in ragione di lire 10 per ogni Kwh consumato. Sono escluse dall'addizionale le forniture di energia elettrica effettuate nelle abitazioni di residenza anagrafica dell'utente, limitatamente al primo scaglione mensile di consumo quale risulta fissato nelle tariffe vigenti adottate dal Comitato interministeriale dei prezzi.

(5) I comuni e le province possono istituire, per le utenze ubicate nell'ambito del proprio territorio, una addizionale sul consumo, nel detto anno 1983, dell'energia elettrica impiegata per qualsiasi uso in locali e luoghi diversi dalle abitazioni, limitatamente alle forniture con potenza impegnata fino a 1.000 Kw, in ragione rispettivamente di lire 4 e lire 4 per ogni Kwh consumato.

(6) Le addizionali di cui ai precedenti commi sono liquidate e riscosse con le stesse modalità dell'imposta erariale di consumo sull'energia elettrica e sono versate direttamente ai comuni ed alle province. Sui detti importi non possono essere disposte trattenute per la estinzione di eventuali debiti dei comuni e delle province se non per rettifica di errori inerenti i precedenti versamenti già effettuati al medesimo titolo.

(7) Le esenzioni vigenti per l'imposta erariale sul consumo dell'energia elettrica si estendono alle addizionali. E' esclusa dall'addizionale l'energia elettrica prodotta ed impiegata per uso proprio dalle imprese autoproduttrici.

(8) Le deliberazioni istitutive della addizionale sono immediatamente esecutive ed irrevocabili. Esse devono essere adottate e comunicate all'impresa distributrice dell'energia elettrica entro il 31 marzo 1983 ed hanno effetto dal primo marzo 1983. I comuni possono istituire l'addizionale per entrambe le dette categorie di consumi, ovvero per la sola categoria dei consumi nelle abitazioni.

Art. 25.

(1) Con effetto dal 2 marzo 1983 sono aumentate:

a) del cento per cento, le tariffe di cui al testo unico per la finanza locale approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, e successive modifiche ed integrazioni, per le tasse di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche;

decreto-legge 2 ottobre 1995, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 1995, n. 507, le parole: « ad eccezione dei consumi di energia elettrica relativi ad imprese industriali ed alberghiere » sono soppresse.

5. All'articolo 4 del decreto-legge 30 settembre 1989, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 1989, n. 384, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. Ferme restando le addizionali di cui all'articolo 6 del decreto-legge 28 novembre 1988, n. 511, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1989, n. 20, e successive modificazioni, per l'energia elettrica consumata dalle imprese di autoproduzione e per qualsiasi uso in locali e luoghi diversi dalle abitazioni sono dovute, per ogni kWh di consumo, le seguenti addizionali erariali:

a) lire 7 con potenza impegnata fino a 30 kW;

b) lire 10,5 con potenza impegnata oltre 30 e fino a 3000 kW;

c) lire 4,5 con potenza impegnata oltre 3000 kW. »;

b) il comma 2 è abrogato.

6. Al fine di agevolare il raggiungimento degli obiettivi di cui al Protocollo sui cambiamenti climatici, adottato a Kyoto il 10 dicembre 1997, l'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili, consumata dalle imprese di autoproduzione e per qualsiasi uso in locali e luoghi diversi dalle abitazioni è esclusa dall'applicazione delle addizionali erariali di cui al comma 5. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a lire 26 miliardi per ciascuno degli anni 2000 e 2001, si provvede, quanto a lire 6 miliardi mediante le maggiori entrate derivanti dal comma 5, e per la parte restante mediante utilizzazione delle risorse di cui all'articolo 8, comma 10, lettera f), della legge 23 dicembre 1998, n. 448.

7. L'esercizio di impianti da fonti rinnovabili di potenza elettrica non superiore a 20 kW, anche collegati alla rete, non è soggetto agli obblighi di cui all'articolo 53, comma 1, del testo unico approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e l'energia consumata, sia autoprodotta che ricevuta in conto scambio, non è sottoposta all'imposta erariale ed alle relative addizionali sull'energia elettrica. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas stabilisce le condizioni per lo scambio dell'energia elettrica fornita dal distributore all'esercente dell'impianto.

8. Nel testo unico approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, all'articolo 52, comma 3, lettera a), le parole: « e sempreché non cedano l'energia elettrica prodotta alla rete pubblica » sono soppresse.

9. Il comma 2 dell'articolo 6 del decreto-legge 28 novembre 1988, n. 511, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1989, n. 20, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« 2. Per ogni kWh di consumo di energia elettrica è istituita una addizionale nelle seguenti misure:

a) lire 36 in favore dei comuni per qualsiasi uso nelle abitazioni, con esclusione delle seconde case, e con esclusione delle forniture, con potenza impegnata fino a 3 kW, effettuate nelle abitazioni di residenza anagrafica degli utenti limitatamente ai primi due scaglioni mensili di consumo quali risultano fissati nelle tariffe vigenti;

b) lire 39,5 in favore dei comuni, per qualsiasi uso nelle seconde case;

c) lire 18 in favore delle province per qualsiasi uso in locali e luoghi diversi dalle abitazioni, per tutte le utenze, fino al limite massimo di 200.000 kWh di consumo al mese. Le province hanno facoltà di incrementare detta misura fino a 22 lire per kWh. Le province devono deliberare la misura dell'addizionale entro i termini di approvazione del bilancio di previsione e notificare entro dieci giorni dalla data di esecutività copia autentica della delibera-

zione all'ente che provvede alla riscossione per gli adempimenti di competenza».

10. Nel comma 7 dell'articolo 17 del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, le parole: «affluiscono ad appositi capitoli dell'entrata del bilancio statale e restano acquisite all'erario» sono sostituite dalle seguenti: «sono versate direttamente ai comuni».

~~11. I trasferimenti alle province sono~~
 decurtati in misura pari al maggior gettito derivante dall'applicazione dell'aliquota di 18 lire per kWh dell'addizionale provinciale sul consumo di energia elettrica. Nel caso in cui la capienza dei trasferimenti fosse insufficiente, al recupero dell'intero ammontare dell'anzidetto maggior gettito, si provvede mediante una riduzione dell'ammontare di devoluzione dovuta dell'imposta sull'assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore. I trasferimenti ai comuni sono decurtati in misura pari alla somma del maggior gettito derivante dall'applicazione delle aliquote di cui alle lettere a) e b) del comma 2 dell'articolo 6 del decreto-legge 28 novembre 1988, n. 511, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1989, n. 20, come sostituito dal comma 9 del presente articolo, e delle maggiori entrate derivanti dalla disposizione di cui al comma 10 del presente articolo, diminuita del mancato gettito derivante dall'abolizione dell'addizionale comunale sul consumo di energia elettrica nei luoghi diversi dalle abitazioni.

12. L'ente liquidatore è tenuto a garantire agli enti locali interessati il diritto di verificare, mediante l'accesso alle relative informazioni, la procedura di accertamento e liquidazione delle addizionali di loro competenza sui consumi di energia elettrica.

13. Le operazioni di conferimento d'azienda o di rami d'azienda poste in essere in esecuzione della normativa nazionale di recepimento della direttiva 96/92/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 dicembre 1996, concernente norme comuni per il mercato interno del-

l'energia elettrica, e ogni altra operazione della medesima natura concernente il riassetto del settore elettrico nazionale prevista da tale normativa, non si considerano atti di alienazione ai fini dell'imposta sull'incremento di valore degli immobili e si applicano ad esse le disposizioni dell'articolo 3, secondo comma, secondo periodo, e dell'articolo 6, settimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, e successive modificazioni.

14. Al comma 149, lettera d), dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, il numero 3) è abrogato.

15. Le disposizioni di cui ai commi 5, 9, 10 e 11 si applicano a partire dal 1° gennaio 2000.

16. Fino al 31 dicembre 1999, all'energia elettrica consumata dalle imprese di autoproduzione si applicano, per ogni kWh di consumo, le seguenti addizionali erariali:

a) per qualsiasi uso in locali e luoghi diversi dalle abitazioni, con potenza impegnata fino a 30 kW: 7 lire;

b) per qualsiasi uso in locali e luoghi diversi dalle abitazioni, con potenza impegnata oltre 30 kW e fino a 3000 kW: 10,5 lire;

c) per qualsiasi uso in locali e luoghi diversi dalle abitazioni, con potenza impegnata oltre 3000 kW: 4 lire.

17. L'articolo 60 del testo unico approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, si interpreta nel senso che, relativamente alle esenzioni di cui all'articolo 52, comma 2, dello stesso testo unico, previste per l'imposta di consumo sull'energia elettrica, resta ferma la loro non applicabilità alle addizionali comunali, provinciali ed erariali all'imposta di consumo sull'energia elettrica, come stabilito dall'articolo 6, comma 4, del decreto-legge 28 novembre 1988, n. 511, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1989, n. 20, in tema di addizionali comunali e provinciali all'imposta di consumo sull'energia elettrica, e dall'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 30 settembre 1989,



Enel
Distribuzione

Direzione Sicilia

90143 Palermo, via Marchese di Villabianca 121
Tel. 0916757111 Fax 0916251465

CP16-57410 P. C. C. C. C. C.

RACCOMANDATA

UTC/TSS

N. Rif. DDSIC/P2001023857

Palermo, 19 Dic 2001

PROVINCIA REGIONALE MESSINA
24 DIC 2001
Prot. n. 28041
DIVIS.

Spett.le

Provincia di Messina

98100 MESSINA

Oggetto: Addizionale provinciale sul consumo di energia elettrica: misura d'imposta per il 2002.

Come noto, la legge 13.5.1999 n. 133 ha conferito alle Province la facoltà di incrementare la misura dell'addizionale provinciale dell'imposta di consumo di energia elettrica, per usi diversi dalle abitazioni, fino a lire 22 per kWh.

Al riguardo, al fine di adeguare i nostri programmi informatici, Vi chiediamo di comunicarci con cortese urgenza, anche telefonicamente, se, per l'esercizio del 2002, codesta spett.le Amministrazione Provinciale manterrà la misura di addizionale provinciale già determinata per l'esercizio 2001 o sono previste variazioni di aliquota.

Per ogni comunicazione sono a Vostra disposizione i nostri referenti di seguito indicati:

Bennici Emanuele; tel.: 091/6757342; e-mail: Bennici.Emanuele@Enel.it; fax: 091/6757369.

Cannatella Rosario; tel.: 091/6757424; e-mail: Cannatella.Rosario@Enel.it; fax: 091/6757369.

Inoltre, per esigenze di semplificazione, nel caso prevediate di deliberare variazioni di aliquota, Vi preghiamo di voler adottare le aliquote in euro come da tabella allegata. Tale tabella contiene le aliquote in lire da 18 a 22, scaglionate ogni 0,5 lire, con la conversione in euro secondo i criteri di cui alla circolare dell'Agenzia delle Dogane n. 24/D del 7/6/2001.

Nel ringraziarVi in anticipo per la fattiva collaborazione l'occasione è gradita per inviare distinti saluti.

RC/MP

Giuseppe Di Liberto
Responsabile Commerciale

[Handwritten signature]

[Handwritten signatures and initials]

Aliquote di Addizionale provinciale

Lire		Euro
18,00	>>>>	0,009300
18,50	>>>>	0,009554
19,00	>>>>	0,009800
19,50	>>>>	0,010071
20,00	>>>>	0,010300
20,50	>>>>	0,010587
21,00	>>>>	0,010800
21,50	>>>>	0,011104
22,00	>>>>	0,011400 ✓



PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA

COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

Deliberazione n. 256 del 11 4 DIC. 2009

OGGETTO: Determinazione dell'Addizionale per il consumo di Energia Elettrica per qualsiasi uso in locali e luoghi diversi dalle abitazioni per l'anno 2010.

L'anno duemilav^{ove} il giorno QUATTORDICI del mese di DICEMBRE
nella sala delle adunanze della Provincia Regionale di Messina, in seguito ad invito di convocazione, si è
riunita la Giunta Provinciale con l'intervento di:

			PRESENTE
1) Presidente On. Avv	Giovanni Cesare	RICEVUTO	<u>SI</u>
2) Assessore Dott.	Antonino	TERRANOVA	<u>SI</u>
3) Assessore Dott.	Michele	BISIGNANO	<u>SI</u>
4) Assessore Dott.	Pietro	PETRELLA	<u>NO</u>
5) Assessore Dott.	Renato	FICHERA	<u>SI</u>
6) Assessore Dott.	Rosario	CATALFAMO	<u>NO</u>
7) Assessore Dott.	Pasquale	MONEA	<u>SI</u>
8) Assessore Dott.	Gaetano	DUCA	<u>NO</u>
9) Assessore Prof.	Giuseppe	DI BARTOLO	<u>SI</u>
10) Assessore Dott.	Maria Rosaria	CUSUMANO	<u>NO</u>
11) Assessore Dott.	Daniela	BRUNO	<u>NO</u>
12) Assessore Dott.	Maria	PERRONE	<u>SI</u>
13) Assessore Sig.	Giuseppe	MARTELLI	<u>SI</u>
14) Assessore Sig.	Pio	AMADEO	<u>SI</u>
15) Assessore Dott.	Mario	D'AGOSTINO	<u>SI</u>
16) Assessore Dott.	Rosario	VENTIMIGLIA	<u>NO</u>

On. Avv. Giovanni Cesare RICEVUTO

Assume la Presidenza _____

Partecipa il Segretario Generale Comm. Dott. Giuseppe SPADARO

Il Presidente constatato che il numero dei presenti è legale, dichiara aperta la seduta e invita i convenuti a deliberare sull'argomento in oggetto specificato.

LA GIUNTA PROVINCIALE

VISTA l'allegata proposta di deliberazione, relativa all'oggetto;

VISTA la L.R. n° 48 dell'11/12/1991 che modifica ed integra l'ordinamento Regionale degli EE.LL.;

VISTA la L.R. n: 30 del 23/12/2000;

VISTI i pareri favorevoli sulla proposta suddetta, espressi ai sensi dell'art. 12 della L.R. n.30 del 23/12/2000:

- Per la regolarità tecnica dal responsabile dell'Ufficio Dirigenziale;
- Per la regolarità contabile e per la copertura finanziaria della spesa, da Responsabile dell'apposito Ufficio Dirigenziale Finanziario;

RITENUTO di provvedere in merito;

AD UNANIMITA' DI VOTI

DELIBERA

APPROVARE la proposta di deliberazione indicata in premessa, allegata al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, facendola propria integralmente

Il Presidente, On. Avv. Giovanni Cesare Ricevuto, stante l'urgenza di provvedere in merito propone che la presente delibera sia dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi e per gli effetti della L.R.44/91

LA GIUNTA PROVINCIALE

ad unanimità di voti, dichiara la presente delibera immediatamente esecutiva ai sensi e per gli effetti della L.R.44/91.





PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER LA GIUNTA PROVINCIALE

2° DIPARTIMENTO GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE, ECONOMATO ED AUTOPARCO
TRIBUTI PROVINCIALI - FITTI ATTIVI E PASSIVI

Responsabile dell'Ufficio Dirigenziale: **Dott. Antonino Torrisi**

OGGETTO: Determinazione dell'Addizionale per il consumo di Energia Elettrica per qualsiasi uso in locali e luoghi diversi dalle abitazioni per l'anno 2010.

PROPOSTA

VISTO il D.L. 28/02/1983 n° 55 che istituisce e disciplina l'Addizionale per il consumo di Energia Elettrica;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 10 comma 9 della legge n° 133 del 13/05/1999, l'addizionale prevista da un minimo di € 0,009300 ad un massimo di € 0,011400 per il consumo di energia elettrica per qualsiasi uso in locali e luoghi diversi dalle abitazioni, per tutte le utenze, fino al limite massimo di 200.000 Kwh di consumo al mese;

VISTO che il comma 9 art. 10 della legge n° 133 del 13/05/1999 attribuisce alle Province la facoltà di aumentare da € 0,009300 (€ 18) a € 0,011400 (€ 22) per Kwh l'Addizionale di cui sopra;

CONSIDERATO che il comma 9 dell'art. 10 della L. n° 133 del 13/05/1999 testualmente recita: "...Le Province devono deliberare la misura dell'addizionale entro i termini di approvazione del bilancio di previsione e notificare entro 10 giorni dalla data di esecutività copia autentica della deliberazione all'Ente che provvede alla riscossione per gli adempimenti di competenza";

VISTA la Delibera n° 183 del 04/11/2008 che determinava per l'esercizio 2009 l'Addizionale per il consumo dell'Energia Elettrica, ai sensi della legge n° 133 del 13/05/1999 art. 10 comma 9 in € 0,011362 pari a € 22;

VISTO l'art. 77 comma 30 del D.L. 112 del 25/06/2008 convertito in Legge 133 del 6 agosto 2008, il quale ha confermato il blocco degli aumenti dei tributi locali, addizionali, aliquote (ovvero maggiorazioni di aliquote di tributi a essi attribuiti) per il triennio 2009/2011 ovvero sino all'attuazione del federalismo fiscale, fatta eccezione per gli aumenti relativi alla tassa sui rifiuti solidi urbani;

CONSIDERATO che con nota prot. DDSIC/P2001023852, acquisita al protocollo di questo Ente al n° 48011 del 24/12/2001, la Ditta ENEL Distribuzione Direzione Sicilia, aveva trasmesso tabella delle aliquote in Euro;

VISTA la L.R. n° 48 dell'11/12/1991 che modifica ed integra l'ordinamento degli Enti Locali e la L.R. n° 9 del 06/03/1986;

VISTO lo Statuto Provinciale

SI PROPONE
CHE LA GIUNTA PROVINCIALE DELIBERI

CONFERMARE nella misura massima, pari a € 0,011362 (Lire 22) con decorrenza 01/01/2010, l'Addizionale per il consumo di Energia Elettrica.

PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER LA GIUNTA PROVINCIALE

1. CLARIFICAZIONE DELL'AMBITO ECONOMICO DEL PERSONALE ECONOMICO ED AUTOMATICO
TRIBUTI PROVINCIALI - TUTTI ATTIVI E PASSIVI

Responsabile dell'Ufficio Organizzativo: Dott. Antonino Torrisi

OGGETTO: Deliberazione della Giunta Provinciale per la conferma di Energia Elettrica con
Decorrenza 01/01/2010, l'Addizionale per il consumo di Energia Elettrica.

PROPOSTA

VISTO: D.L. 28/02/83 n° 55 che istituisce e disciplina l'Addizionale per il consumo di
Energia Elettrica.

CONSIDERATO che, a norma dell'art. 10 comma 9 della legge n° 113 del 13/05/1999,
l'Ente Provinciale ha il diritto di fissare il limite di € 0,003100 ad un massimo di € 0,011362 per il
consumo di Energia Elettrica per i diversi usi in locali e luoghi diversi dalle abitazioni, per
il cui consumo si applica la tariffa massima di 500 kWh di consumo in mese.

VISTO che, con la legge n° 113 del 13/05/1999, l'Ente Provinciale ha il diritto di fissare il limite di € 0,003100 a € 0,011362 (L. 113 del 13/05/1999) per kWh di consumo.

CONSIDERATO che, a norma dell'art. 10 comma 9 della legge n° 113 del 13/05/1999, l'Ente Provinciale ha il diritto di fissare il limite di € 0,003100 a € 0,011362 (L. 113 del 13/05/1999) per kWh di consumo.

SI ALLEGANO I SEGUENTI DOCUMENTI PER FARNE PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE:

1. Copia D.L. 28/02/83 n° 55;
2. Copia Legge 133 del 13/05/1999 comma 9;
3. Copia nota prot. 48011 del 24/12/2001 ENEL Distribuzione;
4. Copia Delibera n° 183 del 04/11/2008.

Il Responsabile dell'Unità Operativa
(Dott. Pasquale Costa)

Il Dirigente
(Dott. Antonino Torrisi)

VISTO: Il Presidente e l'Assessore

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 della L.R. 23/12/2000 n° 30 si esprime parere:

FAVOREVOLE

In ordine alla regolarità tecnica della superiore proposta di deliberazione.

Addì

25/11/09

IL DIRIGENTE

IL RAGIONIERE GENERALE

Dott. Antonino Torrisi

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 della L.R. 23/12/2000 n° 30 si esprime parere:

FAVOREVOLE

In ordine alla regolarità contabile della superiore proposta di deliberazione.

Addì

25/11/09

IL RAGIONIERE GENERALE

IL RAGIONIERE GENERALE

Dott. Antonino Torrisi

Ai sensi dell'art. 55, 5° comma della L. 142/90, si attesta la copertura finanziaria della superiore spesa.

Addì

IL RAGIONIERE GENERALE

Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE

L'ASSESSORE ANZIANO

~~Dr. Aw. Giovanni Cesare~~ RICEVUTO

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to ~~Dott. Antonino~~ TERRANOVA.....

F.to ~~Comm. Dott. Giuseppe~~ SPADARO

Il presente atto sarà affisso all'Albo
nel giorno festivo

Il presente atto è stato affisso all'Albo
dal al

L'Addetto

L'Addetto

Messina, li.....

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

(art.11 L.R. 3-12-1991 n. 44)

Il sottoscritto Segretario Generale della Provincia,

CERTIFICA

20 DIC. 2009

che la presente deliberazione ~~del~~ pubblicata all'Albo di questa Provincia il giorno festivo e per quindici giorni consecutivi e che contro la stessa sono stati prodotti, all'Ufficio Provinciale, reclami, opposizioni o richiesta di controllo.

MESSINA, dalla Residenza Provinciale, addì

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to:.....

TRASMISSIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI

(4° comma art.4 L.R.5-7-1997 n.23)

La presente deliberazione viene trasmessa ai capigruppo consiliari, riguardando materie elencate al 3° comma dell'art.4 della legge 5-7-1997 n.23.

IL SEGRETARIO GENERALE

PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del comma art. della Legge Regionale 3-12-1991, n. 44 e successive modifiche.

MESSINA, dalla Residenza Provinciale, addì 14 DIC. 2009

IL SEGRETARIO GENERALE

~~Comm. Dott. Giuseppe~~ SPADARO
F.to:.....

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Messina, dalla Residenza Provinciale, addì 15 DIC. 2009



IL SEGRETARIO GENERALE

~~Il F.to~~ A.C.P.O.

(Sig. ka Rita P.L.)

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Al capo e al segretario della Commissione di controllo n. 30 di ordine pubblico

IL DIRIGENTE

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Al capo e al segretario della Commissione di controllo n. 30 di ordine pubblico

IL RAGIONIERE GENERALE

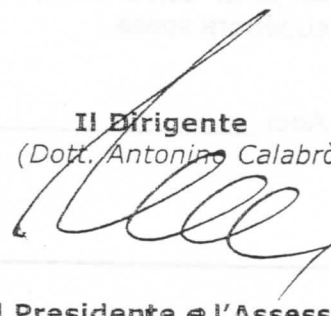
SI ALLEGANO I SEGUENTI DOCUMENTI PER FARNE PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE:

1. Copia D.L. 28/02/83 n° 55;
2. Copia Legge 133 del 13/05/1999 comma 9;
3. Copia nota prot. 48011 del 24/12/2001 ENEL Distribuzione;
4. Copia Delibera n° 256 del 14/12/2009.

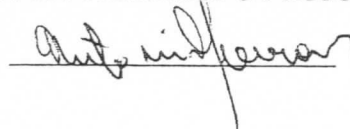
Il Responsabile dell'Unità Operativa
(Dott. Pasquale Costa)



Il Dirigente
(Dott. Antonino Calabrò)



VISTO: Il Presidente e l'Assessore



PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 della L.R. 23/12/2000 n° 30 si esprime parere:

favorevole

In ordine alla regolarità tecnica della superiore proposta di deliberazione.

Addì 23-11-2010

IL DIRIGENTE

[Signature]

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 della L.R. 23/12/2000 n° 30 si esprime parere:

favorevole

In ordine alla regolarità contabile della superiore proposta di deliberazione.

Addì 23-11-2010

IL RAGIONIERE GENERALE

[Signature]

Ai sensi dell'art. 55, 5° comma della L. 142/90, si attesta la copertura finanziaria della superiore spesa.

Addì _____

IL RAGIONIERE GENERALE

Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE

L'ASSESSORE ANZIANO

F.to Dott. Antonino TERRANOVA

F.to On. Avv. Giovanni Cesare RICEVUTO

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Comm. Dott. Giuseppe SPADARO

Il presente atto sarà affisso all'Albo
nel giorno festivo _____

L'Addetto

Il presente atto è stato affisso all'Albo
dal _____ al _____

L'Addetto

Messina, li _____

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

(art. 11 L.R. 3-12-1991 n. 44)

Il sottoscritto Segretario Generale della Provincia,

CERTIFICA

che la presente deliberazione pubblicata all'Albo di questa Provincia il giorno festivo e per quindici giorni consecutivi e che contro la stessa _____ sono stati prodotti, all'Ufficio Provinciale, reclami, opposizioni o richiesta di controllo.

MESSINA, dalla Residenza Provinciale, addì _____

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to _____

TRASMISSIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI

(4° comma art. 4 L.R. 5-7-1997 n. 23)

La presente deliberazione viene trasmessa ai capigruppo consiliari, riguardando materie elencate al 3° comma dell'art. 4 della legge 5-7-1997 n. 23.

IL SEGRETARIO GENERALE

PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del comma art. della Legge Regionale 3-12-1991, n. 44 e successive modifiche.

MESSINA, dalla Residenza Provinciale, addì 13 DIC. 2010

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Comm. Dott. Giuseppe SPADARO

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Messina, dalla Residenza Provinciale, addì 15 DIC. 2010



IL SEGRETARIO GENERALE

II F.R.U.G.A.C. P.O.

Sig.ra Rita RELUSO